

CX.

TORNATA DI VENERDÌ 5 LUGLIO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica una lettera del ministro dell'interno con la quale si fa invito alla Camera di farsi rappresentare alla commemorazione funebre di Sua Maestà il Re Carlo Alberto in Torino. Comunica pure una lettera del municipio di Livorno per invito alla inaugurazione del monumento a Garibaldi. = Il deputato Borgatta presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni agli articoli 235 e 269 della legge comunale e provinciale. = Seguito della discussione del disegno di legge sulla revisione generale dei redditi dei fabbricati — Parlano i deputati Plebano, Branca, Cadolini, Lovito, presidente della Commissione, e il ministro delle finanze — Approvansi i primi quattro articoli — Sull'articolo quinto fanno osservazioni i deputati Curioni, Morelli, Sonnino, Lovito, Tondi, relatore, e il ministro del tesoro — Approvasi l'articolo 5 — Sull'articolo 6 parlano i deputati Lovito, Indelli, Rinaldi Antonio, Plebano, Tondi, relatore, e il ministro del tesoro — È approvato l'articolo 6 — Si sospende la discussione dell'articolo 7 — L'articolo 8 è approvato dopo osservazioni dei deputati Lucca, Curioni, Lazzarini, Rubini e del ministro delle finanze — È sospeso l'esame dell'articolo 9 — Gli articoli 10, 11 e 12 sono approvati, dopo osservazioni dei deputati Plebano, Grassi-Pasini e dei ministri delle finanze e del tesoro — Sull'articolo 13, che è approvato, parlano i deputati Benedini, Massabò, Vollaro e il ministro delle finanze — Si sospende la discussione dell'articolo 14, si approva l'articolo 15 e si respinge un articolo aggiuntivo del deputato Curioni. = Si annunziano e si svolgono tre domande d'interrogazioni del deputato Imbriani, l'una al ministro della guerra, circa il servizio concesso ad un principe straniero nell'esercito italiano, la seconda al ministro dell'interno sulle spese che i comuni di Lecce e di Bari vogliono incontrare per ricevere il capo dello Stato, la terza al ministro dell'interno sulla condotta amministrativa e politica del prefetto di Napoli — Risposte dei ministri della guerra e dell'interno. = Sull'ordine del giorno parlano il deputato Cavallotti e il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2,30 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Panunzio, di giorni 7; Suardo, di 6; Napodano, di 3; Vendramini, di 4; Visocchi, di 3. Per motivi di salute l'onorevole Di Sant'Onofrio, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Commemorazione funebre di S. M. il Re Carlo Alberto, in Torino.

Presidente. Dall'onorevole ministro dell'interno è pervenuta la seguente lettera:

“ Roma, 3 luglio 1889.

“ Il 28 luglio prossimo sarà a cura dello Stato celebrato, come negli anni scorsi, un solenne funerale nella chiesa metropolitana di Torino per la commemorazione del 40° anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

“ Mi reco a dovere di avvisare codesta onorevole Presidenza per le opportune disposizioni, affinchè come in passato la Camera dei deputati sia rappresentata da una sua deputazione alla pia cerimonia.

“ *Il sotto-segretario di Stato*

“ Fortis. ”

Propongo alla Camera, che, come per gli anni scorsi, le piaccia di farsi rappresentare alla pia cerimonia, con la quale si tratta di commemorare la memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, dai deputati della città di Torino, sotto la presidenza dell'onorevole Villa, vice-presidente della Camera.

Non essendovi obiezioni, così rimane inteso.

A questa rappresentanza si potranno unire tutti i deputati della Camera che si troveranno in quel giorno presenti a Torino.

Inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi in Livorno.

Dal sindaco di Livorno è pervenuta la seguente lettera:

“ Livorno, li 26 giugno 1889.

“ Mentre mi pregio comunicare alla E. V. che nel giorno 25 agosto p. v. avrà luogo in questa città l'inaugurazione del monumento al generale Giuseppe Garibaldi, volgo preghiera alla di Lei squisita cortesia affinchè si compiacia accogliere l'invito che Le rassegno caldissimo per l'intervento di una rappresentanza dell'onorevole Camera, da Lei si degnamente presieduta, alla patriottica cerimonia suddetta.

“ Affidandomi in una gentile adesione, ne esprimo anticipati sensi di gratitudine alla E. V., di cui mi dichiaro con alta riverenza

“ Devotissimo

“ *Il sindaco*

“ Costella. ”

Propongo alla Camera che, come in simili circostanze, le piaccia di farsi rappresentare alla cerimonia, che avrà luogo per l'inaugurazione del monumento consacrato alla memoria di Giuseppe Garibaldi, dai deputati della città di Livorno, ai quali potranno associarsi gli altri deputati che colà si troveranno.

Non essendovi obiezioni, così rimane inteso.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Borgatta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Borgatta. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, per modificazioni agli articoli 11 e 269 della legge comunale e provinciale.

Questo disegno di legge ritorna approvato dal Senato con un'aggiunta.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge per la revisione sui redditi dei fabbricati.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Revisione generale dei redditi sui fabbricati.

Essendosi, nella discussione di ieri, chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli.

La Camera rammenta che il Governo ha dichiarato di accettare che la discussione si apra sul disegno di legge come è dalla Commissione stato modificato, riservandosi di presentare emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1°.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n. 5784, della legge 6 giugno 1877, n. 3864, e della presente.

“ I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1891. ”

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Plebano. Queste leggi di revisione dell'imposta dei fabbricati sembrano essere soggette ad una jettatura fatale, per cui non è mai possibile di discuterle con quella calma, con quella ponderazione che l'argomento gravissimo richiederebbe. Nel 1877, quando si trattò di discutere una legge come questa, la Camera, che allora non era presieduta dall'onorevole Biancheri, improvvisamente mutò l'ordine del giorno, cosicchè gli oratori iscritti nella discussione generale non poterono parlare, e a tamburo battente furono votati i quattro o cinque primi articoli, senza che neppure il relatore fosse presente.

Oggi una nuova legge di revisione dei fabbri-

cati ci è presentata, e voi vedete in quali condizioni la discutiamo. Coi banchi deserti...

Una voce. Ma c'è il relatore.

Plebano. Non basta!... e in una situazione tale, che chiunque abbia il coraggio di sorgere a parlare, evidentemente è considerato come una calamità da tutti gli onorevoli colleghi. (*Oh! oh! — Rumori.*)

Presidente. Onorevole Plebano, io non la posso lasciar continuare con queste osservazioni. La Camera è sempre in numero. Ella sa quali sono le disposizioni del regolamento.

La Camera discute, ed ora ascolta lei, onorevole Plebano. Dunque la prego di entrare nel merito dell'argomento, se vuol parlare.

Plebano. Riconosco che la Camera è legalmente in numero, altrimenti non parlerei.

Ma, ad ogni modo, per le condizioni in cui la Camera si trovava ieri, io, come molti altri, rinunzierai a parlare nella discussione generale. Nè intendo rifarmi ora sull'articolo primo; e lo potrei, volendo, giacchè questo articolo è in sostanza il fondamento vero della legge.

Ma io ho chiesto di parlare solo per fare brevissime dichiarazioni, e per dire poche frasi che valgano a dare ragione del mio voto, il quale non può essere conforme a quello che detti nel 1877, sopra una legge di questa natura.

Il concetto di una revisione generale della base dell'imposta dei fabbricati, è insito all'indole dell'imposta stessa. Ma se facciamo astrazione dalla legge piemontese del 1851, la quale stabiliva che si dovesse fare una revisione generale periodica ogni tre anni, non troviamo poi alcuna legge la quale stabilisca il precetto della revisione periodica e ne determini il momento. La ragione ne è evidente; è perchè in questa revisione deve dominare supremo il concetto dell'opportunità.

Ora io credo che se mai vi fu momento più inopportuno per tentare la revisione dei fabbricati, è quello in cui ci troviamo.

Io non tedierò la Camera richiamando al suo pensiero la gravissima crisi che attraversiamo, e che è tale quale mai in passato l'Italia ha subito; nè la tedierò ricordando che a questa crisi generale oggi si aggiunge una pessima annata agricola.

In questi ultimi giorni io ho fatto un rapido giro in alcune delle nostre provincie, ed ho con dolore dovuto notare che dovunque la desolazione domina. La maggior parte dei prodotti agricoli è mancata, o non lascia speranza di sorgere. Ripeto, è uno stato di cose desolante.

Ora, in verità, il venire in questi momenti,

ed in tale situazione, a chiedere ai contribuenti dichiarazioni per l'imposta sui fabbricati, mi pare che sia un'ironia.

Ai lamenti che da tutte parti sorgono dai contadini, e dagli abitanti delle città, per la triste situazione in cui si trovano, rispondere presentando loro una scheda perchè facciano una dichiarazione dei redditi dei fabbricati, ripeto, mi pare una ironia.

Si dice che questa revisione è un atto di giustizia; ed è questo il solo argomento che ho sentito ripetere sotto tutte le forme dal Governo e dal relatore. Non parlo degli altri oratori che hanno parlato sull'argomento; di favorevoli alla legge ne ho sentiti pochi. Ma io dico: sarà un atto di giustizia, il pubblico però non ci crede; il pubblico ha poco fede in questo straordinario zelo del fisco per la giustizia a favore degli oberati contribuenti.

Sa l'onorevole ministro che cosa si pensa in tutta Italia di questo disegno di legge? che sia un mezzo per fare nuovi e maggiori prelevamenti a favore dell'erario sulla ricchezza nazionale.

Ora io credo che non vi sia maggiore ingiustizia quanto quella di sottrarre ora, nelle attuali condizioni, nuovi capitali alla vita economica del paese.

Anche il solo tentativo per me credo che sia cosa pericolosa, da cui il Governo dovrebbe rifuggire. E dico tentativo, perchè penso, anzi ho la più profonda convinzione, che l'applicazione di questa legge darà ai contribuenti molte noie e creerà in Italia gravissime agitazioni; ma in definitiva porterà assai pochi frutti, anzi non ne porterà alcuno. Le ragioni ne sono evidenti. Prima di tutto vi sono le condizioni del paese, che non possono non farsi sentire anche sui valori locativi delle case; ma la ragione principale, per cui credo che questa legge non darà risultato, sta in alcune disposizioni della legge stessa.

Con questo disegno di legge non si vuole solo la revisione dell'imposta, ma si fa una riforma radicale di essa, assai più radicale di quello che a prima giunta appaia.

Ammettendo il concetto del rimborso dell'imposta nel caso di sfritto, voi cambiate l'indole dell'imposta stessa. Si ripete anche qui il solito argomento che si tratta di fare un atto di giustizia.

Ebbene, io ho il coraggio di affermare che non dubito assai, davanti all'organizzazione della tassa quale noi abbiamo. Io posso concepire una imposta sul reddito delle case come è in Inghilterra; ma allora bisogna organizzare tutte le

disposizioni a quello scopo. Ora domando al ministro come si concilii il concetto del rimborso dell'imposta nel caso di affitto, con la detrazione fissa del terzo e del quarto per gli acconcimi. Come si concilii colla facoltà dell'agente di elevare il reddito anche davanti ad una scritta di affitto ineccepibile. Evidentemente entriamo in un altro ordine di concetti.

Vogliamo fare un'imposta sul reddito reale delle case all'uso inglese? Facciamola, io ci starò molto volentieri perchè entra nelle mie idee; ma ora, che cosa facciamo, onorevole ministro e Commissione? Mi permettano dirlo francamente: facciamo un ibridismo. Snaturiamo l'indole della imposta che abbiamo, ed apriamo l'adito a veder sfumare una gran parte del suo prodotto.

Non aggiungo altro. Io credo e sono persuasissimo che il Governo abbia creduto di fare un grande atto di giustizia; ma io temo semplicemente, onorevole ministro, che ella non abbia fatto che cedere ad uno di quei sentimenti vani che nascono in chi giudica un po' troppo della superficie delle cose. Ora io ho voluto semplicemente accennare così sommariamente, e come il tempo e le circostanze lo consentono, le ragioni per le quali, con mio rincrescimento, non posso dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole Plebano che, meglio ravvisato nel suo proposito di ieri, di non prendere parte a questa discussione, mi offre occasione di rispondere ad uno dei principali argomenti, che egli ha creduto di opporre alla presente legge.

L'onorevole Plebano si è anzitutto impensierito delle attuali difficili condizioni del paese, ed ha affermato che non è questo il momento opportuno per chiedere ai contribuenti la dichiarazione del loro reddito, ora appunto che essi si trovano in cattive condizioni, e poco o niun reddito ritraggono dai loro fabbricati.

È un'argomentazione, questa, che io ho udito molto volentieri; perchè mi è facile dimostrargli che essa si rivolge precisamente contro il suo assunto.

Invero, se le condizioni generali del paese, e, per conseguenza, anche le condizioni edilizie delle città sono difficili, naturalmente i redditi dei fabbricati saranno minori; e la revisione non avrà altro effetto che quello di accertare questa diminuzione di reddito..

Plebano. E l'agitazione che si crea nel paese?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. ...e quindi

di recare a favore dei proprietari una corrispondente diminuzione nella misura della imposta.

Mi pare che ciò sia evidente: la crisi non fa, per certo, aumentare i redditi; adunque, non solo non vi potrà essere aumento di imposta a carico dei contribuenti, ma la revisione non potrà che accertare la diminuzione avvenuta nel reddito dei loro fabbricati.

Su ciò io credo che non vi sia nulla da opporre; è un ragionamento perfettamente logico.

Plebano. Ma l'agitazione che si crea?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Agitazione non se ne crea, quando si sa amministrare, quando, cioè, agli agenti incaricati di eseguire la legge si diano istruzioni tali, che non abbiano per se stesse a dar luogo ad inconvenienti ed a creare motivi di lagnanze o d'altro. E questo è ufficio del ministro, che mancherebbe ad uno dei suoi maggiori doveri se non vi attendesse; poichè nell'applicazione di una legge d'imposta egli deve principalmente aver cura di eliminare ogni motivo di attrito con coloro, che dalla imposta stessa vengono colpiti.

Invero, come non v'è legge d'imposta, per quanto buona, che non possa dare origine ad inconvenienti quando sia male applicata, così non v'è legge, anche imperfetta, i cui effetti non possano essere resi meno gravi pei contribuenti, quando sia applicata con molta diligenza e discrezione. E questo criterio io lo credo non solo pratico ed opportuno, ma anche doveroso da parte della amministrazione. (*Approvazioni*).

Afferma poi l'onorevole Plebano che, ammettendo gli affitti, si cambia l'indole dell'imposta.

Egli dice che questa, prima di tutto, è un'imposta reale; come quella sui terreni. Essa infatti colpisce la cosa, ma la colpisce, io gli rispondo, in ragione del reddito che se ne ritrae. Così non colpisce la casa per se stessa, ma se ed in quanto produce un reddito.

Tanto è vero essere questo il concetto generale di tutte le legislazioni moderne, in materia di imposta sui fabbricati, che la Francia stessa, nella sua legislazione, ammette l'esonero per lo affitto, cioè, quando il reddito viene a mancare al proprietario del fabbricato...

Plebano. Lo ammette anche l'Inghilterra.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ma, scusi, se mi interrompe continuamente, non la finiremo più. Non ho detto sillaba mentre Ella parlava, abbia dunque la bontà di fare altrettanto.

Plebano. Ha ragione.

Presidente. Non interrompano!

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Dunque,

la Francia esonera dall'imposta per lo sfitto di un anno; e questo esonero lo ammetteva pure l'antica legislazione delle provincie napoletane e siciliane.

Le previsioni dell'amministrazione intorno alle conseguenze finanziarie di questo esonero sono tali da non impensierire per nulla; mentre impressiona invece l'indole delle domande che vengono frequentemente presentate in questo senso, e che non si possono non riconoscere ragionevoli e giuste. E veramente, in questi ultimi anni, attesa specialmente la crescente emigrazione, la imposta sui fabbricati è divenuta in alcune località assai gravosa, appunto perchè molte case rimangono sfitte oltre un anno o due; e, naturalmente, si trova ingiusto il dover pagare l'imposta sopra una casa, dalla quale non si ricava profitto alcuno.

Io ho dovuto quindi riconoscere che i molti reclami, pervenuti da parecchie provincie, specialmente dal Mezzogiorno, sono giusti; e poichè, esaminando le legislazioni di altri paesi, ho veduto che in essi si segue e si applica questo principio, il quale era pure seguito ed applicato dalla legislazione napoletana (legislazione che, a parte la questione politica, aveva, soprattutto in materia di tributi, molti utili principii di giustizia distributiva), ho stimato giusto ed opportuno di proporle l'adozione anche fra noi. Così, rammento, una delle considerazioni che, undici anni or sono, mi incoraggiarono a presentare il disegno di legge sulle quote minime, fu che un eguale criterio era già stato ammesso ed applicato dalle precedenti legislazioni napoletana e romana. Imperocchè non è detto che, essendo scomparso quel che v'era di giustamente invisibile, d'impossibile nella antica nostra costituzione politica, non è detto che debbasi pure gettare da banda tuttocchè che poteva esservi di buono e di utile nelle singole legislazioni locali. (*Bravo!*)

L'onorevole Plebano domanda come si concili la proposta nuova concessione per gli sfitto con la detrazione normale, che è già concessa dalla legge organica del gennaio 1865 nella determinata misura del *quarto*, ossia del 25 per cento, per le abitazioni comuni, e del *terzo*, ossia del 33 per cento, per gli edifici industriali. Ma se egli avesse letto, come ho letto io (e, naturalmente, era mio obbligo di farlo, prima di presentare questo disegno di legge), se avesse letto la discussione che, nel 1864, venne fatta in Parlamento su questa materia, avrebbe veduto come fosse generale nella Camera il parere che la detrazione del 25 per cento riescisse insufficiente per

quegli sfitto appunto che durano oltre un anno; cosicchè la detta misura del 25 per cento passò soltanto, come si suole dire, per la cruna dell'ago.

Invero, nella Camera elettiva si sosteneva generalmente, e dai più valenti oratori, che tale detrazione non era, secondo ho detto, bastevole a compensare anche la perdita sofferta dal contribuente per gli sfitto prolungati, osservandosi come la detrazione medesima fosse appena sufficiente a coprire le spese di ordinaria manutenzione, specialmente in alcune località, come, ad esempio, nelle città marittime, (ed abbiamo, infatti i reclami di Venezia), dove la salsedine delle acque rende necessarie riparazioni tali da eccedere spesso la parte di reddito esonerata dalla imposta.

Anche queste considerazioni di fatto contribuiscono ad indurmi a proporre il temperamento di ammettere lo sgravio dall'imposta per lo sfitto continuato di un anno.

Credo con ciò di avere risposto alle principali obiezioni dell'onorevole Plebano, massime riguardo alla perturbazione, che, a suo credere, sarebbe necessaria conseguenza di questa revisione dell'imposta; mentre, come ho detto, nessuna perturbazione può avvenire, se la revisione è condotta ad un tempo con diligenza e con fermezza, impedendo ogni e qualunque esorbitanza per parte degli agenti incaricati di compierla.

Nè mi turba il pensiero della crisi, che ancora perdura, e che, grazie al cielo, va alquanto diminuendo: perchè, anche se questa crisi persistesse, la revisione dei fabbricati non avrebbe, ad ogni modo, altro risultato, se non quello di equamente ragguagliare l'imposta alla reale entità dei redditi, esonerando quindi i contribuenti di quel tanto di imposta che corrisponde alla diminuzione di reddito, da essi sofferta appunto in conseguenza della crisi. Poichè questa legge, più che ad un criterio fiscale, s'ispira veramente ad un criterio di giustizia distributiva e di equa ripartizione delle imposte, come già ebbi a dire nella Relazione, e come ebbi a ripetere ieri, rispondendo all'obiezione fattami riguardo alle grandi innovazioni edilizie che stanno per accadere in parecchie città e che, a detta di qualche avversario, sarebbero un serio motivo per differire la revisione.

Branca. Chiedo di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. A questo proposito, debbo osservare essere anzi questa una ragione di più per convincersi che il precipuo scopo di questa revisione non è quello di ottenere un maggiore provento fiscale.

L'onorevole Plebano ha conchiuso dicendo che con questa legge non si fa altro che un *ibridismo*, e che il ministro, nel proporla ha ceduto soltanto ad un *vago sentimento*.

Per verità, in fatto d'imposta sui fabbricati, io non so a quale sentimento si possa cedere! Certo è che, in questa materia, il ministro non può cedere a sentimenti, ma solamente alle necessità economiche, risultanti dalle condizioni della finanza e del paese, ed a quei principii di giustizia distributiva in materia d'imposta, che debbono essere principale criterio e norma di un ministro delle finanze. (*Bene!*)

Non si tratta, adunque, qui, di sentimenti, no; ma di convinzioni economiche e di convinzioni amministrative; padronissimo l'onorevole Plebano di non credermi! Ma io spero che la maggioranza della Camera non si associerà a queste sue vaghe definizioni dei concetti che hanno indotto il ministro a presentare il disegno di legge, del quale si sta discutendo. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Poichè l'onorevole ministro delle finanze ha voluto alludere nuovamente alla crisi edilizia, debbo ripetere quello che ho detto ieri: che, cioè, questa legge non cade opportuna nel momento presente.

La crisi edilizia non proviene tanto dall'abbondanza delle case e dal caro delle pigioni, ma piuttosto dal fatto che molte costruzioni sono rimaste sospese e molte di quelle compiute non bastano a pagare i debiti che gravano su di esse.

E che cosa accade praticamente col movimento attuale di ricostruzioni, di risanamenti ecc.? Accade che le demolizioni producano spostamenti e quindi un aumento di pigioni ove l'abitato viene a manifestarsi insufficiente, mentre altrove la misura delle pigioni non muta; ma col tempo le sperequazioni spariranno. E, siccome l'accertamento, che si farà per effetto di questa legge, dovrà rimanere fino a che non segua un'altra revisione, esso sanzionerà una doppia ingiustizia, un vantaggio indebito per quelli che ora ritraggono una pigione destinata a crescere, od una perdita certa per quei proprietari che transitoriamente ritraggono un reddito superiore al normale.

Vediamo un caso speciale. A Napoli si fanno gli abbattimenti di case, vengono per conseguenza a rincarare le pigioni; l'accertamento si farà su questo rincaro e quindi la maggior tassa resterà sino a che non sia ordinata una nuova revisione. Fu detto ieri che sarà tanto meglio

per chi fabbricherà dopo la revisione; ma questo vantaggio non è che una nuova sperequazione.

Ora io comprendo che non si può nella legge disciplinare questo principio di perequazione assoluta; ma desidero che il ministro mi assicuri che disporrà in modo che l'accertamento risponda ad un reddito medio.

Altrimenti anche la innovazione che si introduce, di restituire la tassa in caso di sfitti, non riuscirà che una nuova cagione di disparità di trattamento; giacchè la tassa sarà restituita soltanto a quelli per i quali si verifica lo sfitto di un anno e non a quelli che avranno la casa sfitta per un periodo minore. Col sistema del reddito medio, queste disuguaglianze invece svanirebbero.

Ecco perchè io diceva ieri che la legge non può realizzare il concetto di giustizia che si propone, a cagione del momento in cui si fa, nel quale si verifica una grande trasformazione di valori edilizi.

Ora torno a dire, se la revisione si vuol fare, non vi è una disposizione la quale possa impedire questi inconvenienti, ma io mi affido che l'onorevole ministro, nelle istruzioni che sarà per emanare, prescriverà che si tenga conto delle condizioni eccezionali e transitorie in cui versa il paese.

Senza di che, mentre cerchiamo la giustizia e la perequazione, se non teniamo conto che nella finanza come in ogni altra cosa di questo mondo, vi sono certi limiti, oltre i quali non si può andare, e che talvolta *summum jus summa injuria*, riusciremo all'effetto diametralmente opposto a quello di giustizia cui si mira.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Il valore che la Camera, bene a ragione, attribuisce alle osservazioni dell'onorevole Branca in questa materia, mi obbliga a sottoporle alcune considerazioni tendenti a confutare quanto egli ha detto testè, non solo in tesi generale, ma anche in analogia alla legge che discutiamo.

Innanzitutto, io credo che quella perequazione, della quale l'onorevole Branca lamenta sia tanto difficile il conseguimento, sarebbe veramente assai più facile ad ottenersi, se, appunto, si facesse più di frequente questa revisione generale, che è stato grave errore ritardare per tanti anni, e che io penso sia richiesta dalla stessa mobilità del reddito, la quale, in una data misura, è quasi permanente e generale, e non

dipende soltanto dalle speciali e momentanee condizioni di alcune località.

Ma, oltre a ciò, come non è esatto ritenere che scopo precipuo di questo disegno di legge sia di ottenere un maggiore provento fiscale, così, del pari, non è esatto supporre che la proposta revisione generale dei redditi possa recare danno o perturbazione al rinnovamento edilizio, iniziato o da iniziarsi in alcune città del Regno.

Infatti, anche prescindendo dal ricordare che la revisione, per sè stessa, non può mai recare danno o perturbazione, giacchè essa non ha altro scopo che quello di accertare la vera entità del reddito, — di che nessun contribuente può aver motivo di lagnarsi, — anche prescindendo da ciò, è da osservare che un tale rinnovamento edilizio avrebbe pur sempre dato luogo ad una revisione.

Invero, se si fanno le demolizioni, alle quali accenna l'onorevole Branca, e se sorgono quindi nuovi fabbricati, — e sorgono certamente, poichè la demolizione di case, necessarie alla densità della popolazione, implica di conseguenza la necessità di fabbricarne altre, — per l'accertamento dei nuovi redditi e per l'applicazione della relativa imposta ha già provveduto la legge organica del 1865, la quale, con gli articoli 18 e 19, dispone appunto che si tenga conto di queste demolizioni e di queste nuove costruzioni, onde procedere al conseguente sgravio per le une, e alla conseguente applicazione della imposta per le altre.

Da ultimo, poi, sembrami infondato anche il timore che una revisione generale possa riuscire inopportuna in un momento di crisi; giacchè se questa può avere per effetto di diminuire i redditi dei fabbricati, nulla di meglio che ad accertare cotesta diminuzione sopravvenga una revisione generale, la quale può tenere conto di tutte le diminuzioni, *qualunque sia la loro entità*, il che non potrebbesi ottenere con le revisioni parziali ordinate dalla legge organica del 1865.

Infatti, oltre all'accertamento per le demolizioni e per le nuove costruzioni indicate nei citati articoli 18 e 19, ed oltre alla revisione generale ordinata dall'articolo 20, la quale è stata tanto ritardata con danno di quella perequazione desiderata dall'onorevole Branca, e con danno anche della pubblica finanza; oltre a ciò, la detta legge organica dispone pure che " vi sarà luogo eziandio a parziali revisioni ogniquale volta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo. "

Ora, io ammetto che in crisi gravi, come quella

avvenuta in Roma, la diminuzione dei redditi possa raggiungere il *terzo* dei redditi stessi; ed allora è naturale che non occorra procedere ad una revisione generale, avverandosi in tal caso le condizioni richieste dalla legge perchè siano ammesse le revisioni parziali.

Ma, a parte anche che gli effetti di una simile crisi possono non essere egualmente dannosi per tutti, sì che in alcuni casi la diminuzione, pure essendo molto sensibile, non raggiunga però la voluta misura del *terzo*, rimane tuttavia da considerare che questa condizione, invece che essere limitata ad alcuni casi, può, in una crisi meno grave, estendersi a tutti o alla maggior parte dei contribuenti di una data località, i quali pertanto, senza una revisione generale, rimarrebbero indefinitamente soggetti ad un indebito aggravio.

Adunque, durante una crisi la revisione generale dei redditi, anzichè inopportuna, è molto giovevole ai contribuenti.

Ma, si osserva, se si demoliscono delle case vecchie, se ne costruiscono però delle nuove; e la finanza approfitta dell'aumento dei redditi inerenti alle migliori condizioni dei nuovi fabbricati, per aggravare maggiormente i contribuenti.

Ora, per rispondere a simile obiezione, basta ricordare in primo luogo che, attesa la disposizione del citato articolo 18 della legge organica, l'accertamento del nuovo reddito non è affatto subordinato ad una revisione generale, dovendo esso eseguirsi anche senza di questa; e in secondo luogo basta notare che le nuove costruzioni, come l'onorevole Branca sa benissimo, sono immuni dall'imposta per due anni; cosicchè, sia per questa immunità, sia perchè non è facile l'affitto immediato delle case nuove, il proprietario di queste cercherà bensì di affittarle appena gli ordinamenti igienici e le discipline municipali glielo consentano, ma, naturalmente, si accontenterà di un fitto meno elevato del normale.

Neppure è esatto, adunque, che in queste condizioni vi possa essere un maggiore aggravio per i contribuenti.

Ecco, in breve, quanto io credeva di dover esporre alla Camera, in risposta all'onorevole Branca, riguardo alla pretesa inopportunità della revisione della imposta sui fabbricati durante un periodo di crisi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Le considerazioni fatte dall'onorevole Branca, per quanto valore abbiano, non riescono certamente a dimostrare l'inopportunità della revisione. Per me la revisione, dopo un certo pe-

riodo di anni, non è che un atto di giustizia, qualunque sieno le condizioni economiche del paese. Se esse sono tristi, la revisione gioverà a coloro che sono colpiti troppo gravemente; se sono buone, tornerà di vantaggio al tesoro. Ma io faccio anche considerare alla Camera che ora siamo in tempi di molta attività e di molto progresso, e che gli ampliamenti edilizi non si fermeranno ad un tratto, ma proseguiranno. Sicchè, se essi ci dovessero trattenere dal fare la revisione, noi non la faremmo forse mai più.

Anzi se c'è una cosa da deplorare, secondo me, è che non si sia seguito il sistema stabilito dalla legge, quello cioè di fare una revisione periodica.

Plebano. Per una volta tanto!

Cadolini. Se la legge stabiliva che la revisione dovesse aver luogo una volta sola dopo cinque anni, deploro che non abbia stabilito per norma generale che la revisione debba aver luogo ogni cinque anni, perchè una simile disposizione avrebbe assicurato il contribuente, che se egli patisce una ingiustizia, questa non durerà più di cinque anni.

L'onorevole Branca poi diceva al ministro: io mi accontento che Ella procuri di dare istruzioni agli agenti affinchè tengano conto delle condizioni eccezionali del momento. Ma, intendiamoci bene, onorevole Branca, gli agenti debbono agire come vuole la legge; gli agenti debbono determinare il reddito, tenendo per norma i contratti; vuol concedere l'onorevole Branca pieni poteri al ministro in questa materia? A me pare che non sarebbe opportuno.

Io esprimo il voto che gli agenti siano invitati ad eseguire la revisione secondo è voluto dalla legge, senza avere riguardo a fatti temporanei non contemplati dalla legge stessa; tanto più che tutte le considerazioni, accennate dall'onorevole Branca, assai difficilmente si possono mettere sulla bilancia della giustizia, perchè, se è vero che alcuni fabbricati godono affitti molto elevati transitoriamente, chi saprà dire quanto possa durare questo periodo transitorio?

Dovremo dunque affidarci agli agenti delle imposte perchè profetizzino loro quando gli affitti potranno diminuire?

In verità noi abbiamo visto in molte città, ed anche qui in Roma, estendersi di molto la fabbricazione senza che ne seguisse la diminuzione di pigioni che si presagiva.

Dunque non è il caso di affidare al criterio degli agenti delle tasse, criterio che poi potrebbe variare da città a città, e da agente ad agente, l'applicazione di concetti che non sono nella legge;

gli agenti devono fare la revisione operando esclusivamente e rigorosamente così e come è voluto dalla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Siccome nell'articolo 1° si dispone che la revisione dei fabbricati sarà fatta anche a norma della legge 11 agosto 1870 ed io ho proposto un'aggiunta all'articolo 5, la quale non sarebbe conforme all'articolo 3° di quella legge, avverto che il voto favorevole che darò a questo articolo non deve pregiudicare quella mia proposta.

Colgo poi quest'occasione per esprimere la mia opinione intorno a quello che hanno detto gli onorevoli Cadolini e Branca.

Gli agenti non possono stabilire la tassa sulla media dei redditi; essi, secondo la legislazione nostra, debbono attenersi al reddito reale, ovvero al reddito presunto, quando del reddito reale non si abbia documento. Anzi io intendo sostenere che gli agenti delle tasse non hanno il diritto di presumere un reddito anche là dove la scrittura regolarmente registrata stabilisca un reddito diverso.

Ecco perchè io fo plauso all'onorevole Cadolini quando dice che gli agenti non devono seguire le istruzioni del ministro ma unicamente la legge, a condizione però che la legge determini tutto chiaramente; ma di questo parlerò più tardi a proposito dell'articolo 5, e allora ci potremo intendere meglio.

Intanto dirò che la Camera di commercio di Salerno ha mandato all'onorevole nostro presidente, che l'ha trasmesso alla Commissione, un telegramma col quale si associa al voto della Camera di Commercio di Torino, di cui è cenno nella relazione che l'onorevole Tondi ha presentato alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io non intendo di protrarre la discussione perchè capisco bene che faremmo dell'accademia e nulla più. Ma a me preme di dare una risposta all'onorevole ministro delle finanze, il quale, certamente per difetto da parte mia, non ha, mi pare, giudicando dalla sua risposta, compreso le osservazioni che ho inteso di fare.

Ma prima di tutto, giacchè ho facoltà di parlare, desidero fare un'osservazione all'onorevole Cadolini. Mi pare che l'onorevole Cadolini abbia detto che nella legge del 1865 è stabilita la revisione periodica.

Ora credo opportuno di far notare all'onore-

vole Cadolini che è in errore. La legge del 1865 non fa che stabilire l'obbligo di una revisione dopo 5 anni, ma senza parlar punto di periodicità. Ciò è tanto vero che nel 1877, quando si discusse l'altra legge di revisione fu sollevata la questione se nella legge ci fosse o non ci fosse questo concetto della periodicità. Nell'indole dell'imposta c'è, come ho detto poco fa, questo concetto, ma non c'è una legge che lo determini e fissi i periodi in cui la revisione debba farsi.

E ciò perchè, lo ripeto, nel determinare la revisione deve essere dominante il concetto dell'opportunità del momento.

Ora una parola sola di risposta all'onorevole ministro. Onorevole ministro, io ho detto che il concetto di restituire o abbandonare l'imposta nel caso di sfitto, è un concetto che non si concilia con parecchie delle altre principali disposizioni delle leggi che reggono ora la tassa; il restituire l'importo quando c'è lo sfitto implica il concetto di una tassa che segua la mobilità del reddito reale.

Ora, me lo permetta l'onorevole Lovito, ma l'imposta che abbiamo noi ora non è un'imposta sul reddito reale.

E glie lo dimostro subito. Non lo è prima di tutto perchè non si ammettono le detrazioni effettive, reali, vere di cui il reddito lordo è passibile, ma si ammette una detrazione fissa, determinata a priori dalla legge, e quindi convenzionale. Poi perchè si dà all'agente delle imposte una facoltà gravissima, quella, cioè, di determinare esso il reddito del fabbricato, anche di fronte ad una scritta di affitto, autentica e bollata, che stabilisca quale sia l'affitto ossia il reddito reale.

Una voce. È fiscalismo!

Plebano. Sarà fiscalismo, sarà quello che vuole, ma non si tratta più di reddito reale, si tratta di reddito presunto, e ci accostiamo al reddito catastale.

Ecco, onorevole ministro, perchè io diceva che il concetto dello sfitto non si concilia con queste disposizioni.

Io non so se l'onorevole ministro sarà disposto, per mettere in armonia una cosa con l'altra, a consentire di radiare la disposizione di legge cui ho accennato, vale a dire, a consentire che l'agente delle imposte non possa rettificare esso il reddito di un fabbricato, quando questo reddito risulta da un atto ineccepibile e non passibile di dubbio.

Io non so se sia disposto ad ammettere che si facciano le detrazioni vere, reali, effettive per ragione degli accorciami e della manutenzione del

fabbricato, abbandonando così il concetto di quella media che a tale riguardo la legge avea stabilito.

Se l'onorevole ministro acconsente a questo, egli si metterà in armonia col suo concetto del rimborso della tassa in caso di sfitto; se questo non fa, mi consenta di dirgli che io resto ancora dell'opinione che noi facciamo qui dell'ibridismo e nulla più.

Del resto l'onorevole ministro ha citato la legge che vigeva nelle provincie napoletane e la legge francese, e poteva anche citare la legge inglese. Ma una cosa ha dimenticato l'onorevole ministro, ed è che tutte queste leggi organizzano l'imposta in un modo che non ha nulla che fare con l'imposta che noi abbiamo qui. E se la Camera non si trovasse nelle attuali condizioni, potrei anche dimostrarlo.

Morelli (*Della Commissione*). La legge napoletana non ci ha che fare.

Plebano. Non ha nulla che fare con la legge nostra.

Seismit Doda, *ministro delle finanze*. La legge francese, sì.

Plebano. Come non ci ha che fare quella dell'Inghilterra.

Ha semplicemente dimenticato questo!

Seismit Doda, *ministro delle finanze*. Non ho dimenticato niente!

Plebano. Ma non voglio aggiungere altro, perchè, ripeto, non faremmo che dell'accademia...

Seismit Doda, *ministro delle finanze*. Non è accademia!

Plebano. ...voleva solo dimostrare all'onorevole ministro che la mia opposizione al concetto del rimborso dell'imposta nel caso di sfitto trova qualche consistenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

Lovito (*Presidente della Commissione*). Dirò una sola parola all'onorevole Plebano.

Egli, secondo me, ha scambiato la media dell'importo delle detrazioni con la media del reddito: ecco in che consiste il suo errore. Questo errore risulta chiaro dall'articolo 3 della legge organica del 1865 il quale dice:

“ Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'articolo 1° sarà fissato, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici, ed un quarto per ogni altra fabbrica o costruzione.

* Nessuna detrazione avrà luogo per decime,

canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari. »

Dalla dizione chiara di questo articolo che cosa risulta? Risulta che il legislatore ha voluto che l'imposta gravasse sul reddito effettivo, e solamente per la deduzione dell'annuo deperimento, dell'annua manutenzione, dei possibili sfiti, temporanei, ha naturalmente dovuto stabilire un criterio di presunzione; ed in questo sta la media presa dal legislatore, la quale non deve confondersi con la media del reddito.

Diguisachè l'agente delle tasse che si permettesse di fare una media sui redditi, secondo me, commetterebbe un abuso, come mi riserbo di dimostrare quando combatterò l'articolo 3º della legge 11 agosto 1870.

Presidente. Rileggo l'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n. 5784, della legge 6 giugno 1877, numero 3864, e della presente.

« I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1º gennaio 1891. »

Lo pongo a partito.

(*E approvato.*)

« Art. 2. L'agente compilerà pei fabbricati, i quali non sieno permanentemente esenti da imposta, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di dicembre 1889 le depositerà all'ufficio comunale.

« Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

« I possessori di fabbricati, che non trovarono la propria scheda fra quelle depositate all'ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Pregherei la Camera di consentire una lieve modificazione. Nel primo capoverso, dove si dice: mese di dicembre 1889, propongo si dica: gennaio 1889, poichè nel mese di dicembre le agenzie hanno

troppo lavoro ed esso verrebbe intralciato dal lavoro straordinario imposto con questa legge.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si dica entro il gennaio 1890. La Commissione accetta?

Tondi, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Chi approva l'articolo 2, con questa modificazione, è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

« Art. 3. Le schede debitamente riempite e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascun fabbricato, saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di febbraio 1890. »

Seismit-Doda, ministro delle finanze. In conseguenza della deliberazione testè presa a proposito dell'articolo 2, in quest'articolo 3, invece di: « entro il mese di febbraio 1890 » bisognerebbe dire: « entro il mese di marzo 1890. »

Presidente. Questa è una conseguenza dell'altro emendamento testè votato.

Pongo a partito l'articolo terzo con questa modificazione.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

« Art. 4. I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunciare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

« Per gli affitti che siano soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'articolo 69 della legge 13 settembre 1874 (n. 2076) sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

« Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

« Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda, ed indicare i motivi.

« I possessori di fabbricati non affittati, qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita e completata, si riterranno

avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno. »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

« Art. 5. I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una soprattassa corrispondente al 5 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

« Restano ferme le altre sanzioni penali, contenute nella legge 23 giugno 1873 (n. 1444). »

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Quest'articolo commina una nuova penalità a carico dei possessori di fabbricati, i quali, facendo la denuncia, tacciano l'esistenza della locazione e dei redditi che da essa ricavano. Il Ministero vorrebbe una soprattassa del 10 per cento, la Commissione la riduce al 5 per cento. Io propenderei per la proposta della Commissione perchè la Camera non deve dimenticare che, oltre a questa penalità, ve ne è un'altra che è rappresentata da un'aliquota della differenza tra il reddito reale e il reddito denunciato, quando quest'ultimo non corrisponda effettivamente al primo.

Ma quello che a me pare manchi, sia nel progetto ministeriale che in quello della Commissione, è la disciplina di questa soprattassa. Nè con la legge organica, nè con le successive, nè con questa è stabilito e determinato in qual modo si possa accertare l'esistenza della locazione simulata. Bisogna considerare che se vi saranno dei possessori di fabbricati, i quali si rendano reticenti, saranno quelli i quali non avranno assoggettato al registro le locazioni, perchè quelli che ciò avranno fatto, non avranno nessun interesse a nascondere le locazioni; nascondendole sarebbe troppo facile all'agente stabilire la contravvenzione.

Ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, della Commissione e della Camera sopra la difficoltà pratica di accertare, in mancanza di una scrittura registrata, l'esistenza di un contratto di locazione.

Si vuole forse ammettere che questo accertamento si faccia con le norme ordinarie giudiziarie? Non lo credo.

I tribunali non avrebbero neanche il tempo ne-

cessario per esaurire tutte le questioni che potrebbero sorgere in proposito.

Mi pare che una procedura come questa dev'essere esaurita in via amministrativa. Ma se la legge non dicesse che la contestazione deve arrestarsi alle vie amministrative, secondo i principii generali di diritto la giurisdizione ordinaria non dovrebbe essere chiusa per siffatte controversie che toccano al diritto.

Dunque occorre una disposizione derogativa resa necessaria dall'indole speciale delle controversie, e dalla necessità di troncane la via a innumerevoli liti per uno scopo relativamente di poco conto.

Ma quale sarà l'autorità amministrativa che dovrà risolvere queste controversie? Per me la sola competente sarebbe quella delle Commissioni locali; le sole le quali, stando sul luogo, possano raccogliere fatti ed indizi sufficienti a determinare una convinzione morale sulla sussistenza o no di un contratto di locazione non documentato.

Quindi ho creduto, con l'aggiunta che ho proposto all'articolo 5, di disciplinare questa materia che non mi pareva nel progetto disciplinata.

Che se mai da parte del ministro o della Commissione mi si dessero spiegazioni tali da farmi convinto che la materia è sufficientemente disciplinata, non avrei nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli. (Della Commissione). Io credo, per verità, che i dubbi mossi dall'onorevole Curioni non sussistano nel caso presente. Che cosa avverrà, quando sorga la questione sulla sussistenza di una locazione non denunciata? Se il contribuente farà opposizione, essa si svolgerà nella via amministrativa al pari di tutte le altre questioni che possono nascere per la determinazione del reddito dei fabbricati.

Ma questo non esclude che si invochi poi la via giudiziaria; perchè i contribuenti hanno sempre il diritto di adire, oltre il potere amministrativo, il potere giudiziario.

Presidente. Dunque, la Commissione non accetta l'emendamento?

Morelli. (Della Commissione). Non lo accetta.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Tanto è vero quello che ha detto testè l'onorevole Morelli, che la legge del 23 giugno 1873, all'articolo 5, dice che « la soprattassa è liquidata dall'agente,

dopo accertato irrettabilmente il reddito, ed egli la notifica al contribuente, al quale, dentro due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al tribunale civile del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica. »

Sicchè il dubbio sollevato dall'onorevole Curioni, è, secondo me, eliminato dal detto articolo della legge del 1873, la quale è espressamente richiamata nel testo della legge da noi proposta.

È superfluo, dunque, che io dichiari che non potrei accettare la modificazione dell'onorevole Curioni.

Poichè ho la facoltà di parlare, chiedo alla Commissione e alla Camera che non vogliano ridurre al 5 per cento questa sopratassa, essendo già una misura minima quella del 10 per cento proposta dal Governo. Invero, sonovi delle imposte di 5, 6, 10 lire: la sopratassa sarebbe di 25, 30, 50 centesimi, se fosse applicata nella misura del 5 per cento, e mi pare che in tal caso la penalità sarebbe quasi derisoria; mentre ciò non accade se essa è determinata nella misura del 10 per cento, pure rimanendo sempre una sopratassa tollerabile.

Prego dunque la Commissione a non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Curioni...

Curioni. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro che, secondo le intenzioni sue, la sopratassa nuova che stiamo discutendo, deve intendersi regolata dalle disposizioni comuni delle legge del giugno 1875.

Così essendo, non occorrendo che questa sopratassa venga disciplinata da nuove e speciali disposizioni, ritiro l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino. Mi pare che l'onorevole ministro e la Commissione siano d'accordo nel considerare questa sopratassa come una penalità, cioè una somma da pagarsi una volta tanto da coloro che v'incorrono.

Ma la parola *sopratassa* lascierebbe credere che l'imposta debba venire annualmente aumentata del 5 per cento; mi parrebbe quindi meglio sostituirvi la parola *multa* o qualche altra che corrisponda meglio al concetto della penalità.

Giolitti, ministro del tesoro. Se la Camera me lo permette, do all'onorevole Sonnino una risposta immediatamente.

La legge 23 giugno 1873 ha dato espressamente il nome di "sopratasse" a tutta questa specie di imposte, per impedire che, consideran-

dole come vere e proprie penalità, anzichè come un aumento di imposta, il Governo avesse facoltà di condonarle. Ma ciò non toglie che esse non si debbano pagare che una sola volta.

Vede quindi l'onorevole Sonnino che è una cosa molto utile il mantenere la parola "sopratassa", anche in questa legge.

Sonnino-Sidney. Chiarita così la interpretazione della parola "sopratassa", e visto che ci sono motivi giusti per mantenerla, io non insisto perchè sia cambiata.

Presidente. La Commissione mantiene la sua proposta o consente nella modificazione apportata dal Governo?

Tondi, relatore. A nome della maggioranza della Commissione dichiaro che essa mantiene la sua proposta.

Lovito (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lovito (Della Commissione). Io vorrei pregare l'onorevole ministro di cercare un temperamento, una gradazione stabilendo, per esempio, il 5 per cento sino a 100 lire ed il 10 per cento oltre quella cifra; non parendomi utile che Ministero e Commissione si pongano in contrasto in una questione relativamente piccola.

Presidente. Se non mi mandano proposte concrete, verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, all'articolo 5, il Governo propone una sopratassa del 10 per cento; la Commissione invece la riduce al 5 per cento.

Pongo quindi a partito la proposta della Commissione, la quale consiste nell'articolo 5 che ho già letto.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge la proposta della Commissione).

Ora metto a partito l'articolo proposto dal Ministero nei termini seguenti:

« I possessori di fabbricati che non uniscano alla scheda i documenti indicati nello articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

« Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, (n. 1444). »

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo all'articolo 5 proposto dall'onorevole Lovito.

Ne do lettura.

“ Le rettificazioni degli agenti sopra redditi denunziati come reali in base a contratti legalmente stipulati, produrranno effetti in tutto od in parte, se in tutto od in parte verranno confermate dalle decisioni delle Commissioni locali.

“ Tanto il contribuente quanto l'agente avranno diritto d'essere intesi, soli o in contraddittorio, nelle loro deduzioni dalle Commissioni suddette.

“ Le decisioni delle Commissioni in questi casi debbono esser motivate. ”

L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Al punto a cui è arrivata la discussione, io farò brevissime considerazioni in sostegno dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro delle finanze, per le spiegazioni lunghe e cortesi da lui date nella tornata d'ieri, a quei dubbi che io esprimeva; e mi credo altresì in dovere di ringraziare l'onorevole Indelli, per le cortesi parole che egli rivolse al mio indirizzo; e di esprimere a lui e alla Camera le ragioni dei dubbi che a lui parvero risultare dal mio discorso.

Quella che parve all'onorevole Indelli, e forse a parecchi di questa Camera, la parte oscura del mio discorso rappresenta appunto l'incubo della incertezza che pesa sui contribuenti della tassa sui fabbricati. Non c'è alcuno di essi che sappia per legge che cosa sarà tenuto a pagare.

Da che cosa nasce quest'incertezza? Dall'onnipotenza del fisco, dal modo con cui è organizzata la nostra legislazione in materia d'imposte. Questo è noto alla Camera ed all'onorevole Indelli, ed ecco facilmente spiegate le ragioni che agitavano ed agitano l'animo mio e per le quali io sottopongo alla Camera un articolo in opposizione all'articolo 3^o della legge 11 agosto 1870. Questo articolo, sotto una forma melliflua e quasi inavvertita, concede agli agenti delle tasse il diritto di rettificare non solamente i redditi presunti denunziati dai possessori dei fabbricati non affittati ma eziandio di rettificare i redditi denunziati come effettivi e risultanti da scritture e da contratti legalmente stipulati.

Ora la Camera comprenderà la gravità immensa e la portata di questo articolo, il quale genera il dubbio nell'animo di tutti i contribuenti: ed ecco la ragione dell'incubo sotto il quale si trovano e più si troveranno quando si attuerà questa legge. Quali che siano i criteri di giustizia e di perequazione che esistono in favore della legge, la ragione per cui essi ne dubiteranno verrà precisamente dall'onnipotenza del fisco, e dall'incertezza della imposta

cui andranno incontro. Ora è lecito domandare: pare alla Camera, pare all'onorevole ministro Seismit Doda che una presunzione così ingiuriosa a 2,600,000 contribuenti, quanti sono quelli dei fabbricati in Italia, debba essere consacrata nella nostra legislazione?

Consente la Camera che siano rovesciate le fondamenta di ogni legislazione savia ed onesta, quelle cioè di presumere l'onestà dei cittadini fino a prova contraria?

Consente la Camera che si ammetta di obbligare i cittadini onesti, i quali abbiano in buona fede contrattato, a fare una prova che è difficile per loro, cioè la prova negativa?

È una cosa moralmente e politicamente consentita, il sospettare in generale di tutto il corpo dei contribuenti pei fabbricati, spingerli ad una opposizione comune, e mettersi così in lotta aperta con loro? Io credo che non ci si guadagni moralmente nè politicamente perchè rimane quasi giustificata la lotta e legittimata persino la frode.

Si deve dubitare di tutta questa classe di contribuenti solamente per la ragione che ci sono scritture simulate, che mascherano l'affitto vero, reale?

Io non lo credo.

La minoranza della Commissione era disposta a concedere al fisco tutte quelle facoltà le quali fossero necessarie per raggiungere e colpire la frode: è sorta nel seno della Commissione persino la proposta di inibire l'azione civile al locatore, e si sarebbe andati, se si fosse voluto, anche più oltre.

La Commissione ha udito anche le obiezioni di coloro, che dicevano: ma badate che oltre dei casi di simulazione, di cui ci ha dato notizia ieri con un documento ufficiale l'onorevole ministro delle finanze, ci sono altri casi: ci sono casi di liberalità che si fanno sotto forma di affitto ridotto. C'è colui il quale vuole beneficiare un amico, un parente, ed allora gli affitta lo stabile a prezzo ridotto. C'è colui altresì che intende di compensare sotto altra forma il suo medico, il suo avvocato e gli concede un appartamento a prezzo ridotto. Ma io dico, addurre degli inconvenienti significa risolvere l'argomento?

Troviamo modo di colpire le frodi: troviamo modo di riconoscere la verità in queste concessioni di liberalità pura o di corrispettivo; ma non veniamo con una disposizione generale la quale schiera tutti i contribuenti nel campo avversario al Governo, ad infirmare la lealtà dei contribuenti medesimi. E nel domandare questo, domandavamo forse una cosa esagerata? No, signori.

Questo articolo 3 è stato votato nel 1870 in una legge *omnibus* come allegato, e gli allegati sono arrivati fino alla lettera *p*; diguisachè si è esaurito quasi tutto l'alfabeto. Si cominciò dall'arsenale di Venezia, e poi bacino di carenaggio di Ancona, la legge 11 agosto 1870 sulla imposta dei fabbricati, la voltura catastale, la tassa marittima, la legge sui diritti marittimi, la legge sulle tasse scolastiche, la legge sulla imposta di dazio e consumo, la legge sulla tassa di registro e bollo, imposta dei redditi di ricchezza mobile, disposizioni relative ai comuni che costituiscono l'allegato *O*, e finalmente, legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie, che costituisce l'allegato *P*. Tutto questo per dire che l'allegato *F*, cioè la tassa sui fabbricati, non potè essere e non fu obbietto di speciale attenzione della Camera.

Ma ciò nonostante, i principali oratori di quel tempo, che erano da quel lato della Camera, (*A sinistra*) si opposero e combatterono questo articolo. Ci fu un discorso contrario in generale, di ordine politico soprattutto, dell'onorevole Crispi; parlarono contro l'onorevole Mellana, l'onorevole Pescatore, l'onorevole Giandomenico Romano. E poi avvenne una particolare votazione contro l'articolo 3 a cui certamente hanno preso parte parecchi di coloro che seggono ora al banco dei ministri. Questo è per dire che non pretendiamo cosa esagerata.

E del resto l'onorevole ministro delle finanze, che mi duole di non vedere al suo banco, ieri ha fatto una dichiarazione la quale per me è superflua. Ha dichiarato cioè che egli avrebbe dato istruzioni agli agenti delle imposte di non commettere arbitrii, di non commettere abusi. Ed io non aveva messo alcun dubbio a questo proposito nell'amministrazione dell'onorevole Seismit-Doda. Io credo bene che egli non intendo nè agli arbitrii nè agli abusi. Egli ci ha detto che ha fatto varie circolari in questo senso. Ma se l'onorevole ministro delle finanze vuole un voto di fiducia per questa parte, io sono pronto a dargliene anche due! Ma in un Governo libero, i diritti ed i doveri dei cittadini devono risultare dalle circolari? Quanto tempo durano codeste circolari? Durano quanto durano i ministri. Ed io, signori, vi dico: affrettatevi, perchè per quanto possa augurarvi lunga vita, la media della vita ministeriale in Italia si sa quale sia! Lasciate, vi prego, orma profonda del vostro passaggio al potere, e cancellate quello che per me è una vergogna della legislazione tributaria italiana!

E del resto quali garanzie si danno al contribuente? Tutti sapete come si accertano i redditi

dei fabbricati. L'agente delle tasse rettifica, abbiate fatto o non abbiate fatto scrittura. Voglio supporre la migliore delle ipotesi: quella, cioè, che la Commissione locale intorno a codeste rettifiche dia ragione al contribuente. Ebbene quando si va dinanzi alla Commissione provinciale la scena è mutata: perchè la Commissione provinciale, sia perchè prevale l'elemento fiscale che rappresenta i tre quinti dei componenti, sia per l'impossibilità materiale di approfondire la differenza dei redditi che si verificano nei piccoli paesi a distanza del centro dov'essa risiede, finisce quasi sempre per fare atto di fede a quello che scrive l'agente delle tasse.

Ma c'è di più: sono vari i casi della frode e certamente ci provvederà il ministro; ci può provvedere con una disposizione, come sono vari i casi di liberalità gratuita o di corrispettivo. Ma può l'onorevole ministro negare che ci possa essere anche una differenza nelle contrattazioni, per la diversità delle occasioni, per la diversità dei tempi, per la diversità dell'abilità di colui stesso che fa un affitto? E dunque l'agente delle imposte ci potrà dire: signori, voi siete brave persone, ma non sapete affittare i vostri stabili?

È inutile rispondere: io non ho potuto badarci da me perchè occupato a discutere in Parlamento la legge sui fabbricati! Questo non mi importa, dirà l'agente delle tasse: voi avete affittato male il vostro stabile, e quello che voi avete affittato per cinquanta, io ve lo tasso per cento.

Ora, in questo stato di cose, come provvede l'onorevole ministro a questi casi di buona fede? Allora io faccio questo dilemma: o levate questa immane facoltà all'agente delle tasse, oppure mutate la composizione della Commissione provinciale di appello.

Io capisco la gravità di questa proposta. Queste proposte non si possono fare se non d'accordo col Governo, ed ecco la ragione per cui io invocava, ed invoco ancora, l'accordo col ministro delle finanze, affinchè pur prevedendo i casi di frode e di liberalità gratuita, faccia in modo che sia rispettata la buona fede di coloro che hanno fatto contratti che possono e debbono esporre come documento di reddito reale all'agente delle tasse, senza che costui abbia il diritto di mettere in dubbio ciò che risulta da regolari contratti. Perchè ci può essere una persona abile, ed un'altra poco capace nella trattazione degli affari: e quindi due stabili messi nelle stesse condizioni, possono dare un reddito diverso ai due proprietari.

Ma a che cosa ha dato poi origine questa disposizione dell'articolo 3 della legge del 1870?

Ha dato origine alle disposizioni della legge del 1877, le quali, se ben rammento, come è certo che le rammenta l'onorevole ministro, consentono anche che i redditi non soltanto si possono rettificare dall'agente, ma si possono anche concordare. E c'è una tabella della categoria dei concordati.

E quando questi concordati avvengono sulle cose, capisco che possono essere morali; ma quando sono tra le persone devono passare tra l'agente e il Torlonia, possono esprimere qualche cosa di diverso, che io però respingo, perchè ho buona opinione di tutti i funzionari dello Stato.

Questi concordati in certi casi possono sembrare molto simili alle *componende*, e in ogni modo non sarà mai il piccolo proprietario che godrà dei vantaggi di questi concordati; è sempre il grosso quello che nei casi dei così detti concordati acconcia le sue cose coll'agente.

Questo è quanto volevo dire in appoggio del mio articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Per incarico del mio collega delle finanze risponderò brevemente all'onorevole Lovito.

L'articolo aggiuntivo da lui proposto consta di tre parti, le quali si riferiscono a tre questioni diverse.

Comincio dalla prima che è la più importante.

Egli vorrebbe, sostanzialmente, togliere forza all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, il quale dispone così:

“ La facoltà dell'agente finanziario di rettificare con le prescritte norme i redditi denunciati come presunti, viene estesa con la presente legge anche ai redditi denunciati come effettivi. »

In virtù di tale articolo se il proprietario di un fabbricato presenta in appoggio alla sua denuncia del reddito una scritta di affitto, l'agente non ha obbligo di prestarvi fede ma può rettificare la denuncia negli stessi modi e con gli stessi criteri coi quali può rettificare il reddito di un fabbricato non affittato.

In tale disposizione di legge nulla vi ha di contrario alle norme comuni di diritto. La scritta d'affitto è un atto intervenuto fra due privati, quindi non può in alcun modo obbligare la finanza.

Oltre a tale considerazione di diritto, vi è quella gravissima di fatto. L'onorevole Lovito

non ha bisogno che io gli ricordi le ragioni gravissime che consigliano a stabilire legislativamente che un atto passato fra due privati non possa servire di base per l'applicazione dell'imposta; come non ha bisogno che io gli ricordi le conseguenze alle quali si giungerebbe se un accordo fra due privati bastasse a determinare la misura dell'imposta. Si tratta di cosa troppo intuitiva perchè occorra di dimostrarla.

Ma egli osservò esservi dei casi nei quali si tratta di vero atto di generosità da parte del proprietario il quale realmente non trae dal suo fabbricato più di quanto risulta dalla scritta di affitto. Ciò è vero; ma è pur vero che in tali casi il proprietario deve pagare l'imposta sul reddito che avrebbe se affittasse il fabbricato per il giusto prezzo. Il proprietario il quale invece di tenere il fabbricato per sé, od affittarlo, lo dà a qualcuno o in regalo, o in compenso d'opera, deve pagare come se lo affittasse, poichè l'imposta cade sul fabbricato in ragione del reddito che può dare.

L'onorevole Lovito però non intende di sopprimere addirittura l'articolo 3 della legge del 1870, ma vorrebbe restringere alle sole Commissioni locali la competenza a giudicare intorno a tali quistioni. In altre parole egli vorrebbe che sopra la quistione, se un reddito dato come effettivo sia il reddito vero, non si possa ricorrere alla Commissione provinciale.

A tale proposta oppongo in primo luogo che sarebbe cosa gravissima lo stabilire per legge la presunzione che il giudice di appello sia meno credibile del giudice di prima istanza; se accettassimo codesto principio bisognerebbe disfare tutto l'ordinamento della imposta.

Credo poi che la proposta dell'onorevole Lovito avrebbe conseguenze gravissime per i contribuenti.

Nei comuni nei quali vi sono lotte locali, se coloro che appartengono ad uno dei partiti locali sono membri della Commissione, è evidente che i proprietari appartenenti al partito avverso si sentirebbero assai poco garantiti, e preferirebbero certamente di aver la via aperta al ricorso innanzi alla Commissione provinciale di appello.

Credo perciò che da qualunque punto di vista si esamini la questione non si potrebbe accettare la soluzione proposta dall'onorevole Lovito.

Lovito. (Presidente della Commissione). Proponetene un'altra.

Giolitti, ministro del tesoro. Noi proponiamo di lasciar le cose come sono mancando ogni ragione per mutare.

L'onorevole Lovito d'altronde non si è na-

scosta la gravità somma della sua proposta, ed io confido che egli vorrà abbandonarla.

Oltre a quanto dissi, lo prego ancora di considerare che la disposizione, contro la quale egli reclama, è in vigore dal 1870, ed ha servito di base a due revisioni generali senza produrre inconvenienti. Se non ci fosse stato quest'articolo a quest'ora l'imposta sui fabbricati l'avremmo dovuta profondamente modificare, poichè sarebbe bastato l'accordo fra proprietario e inquilino nel foggare una scritta ad uso del fisco, perchè l'imposta si riducesse a poco, o peggio ancora, si riducesse ad un peso sopra le sole persone oneste.

La seconda parte della proposta dell'onorevole Lovito è ragionevolissima, cioè che il contribuente e l'agente devono avere il diritto di essere sentiti, soli o in contraddittorio dalle Commissioni; ma questa disposizione esiste già attualmente nel regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

L'articolo 35 di tale regolamento dice così: " La Commissione deve sentire in persona il reclamante quando il medesimo ne faccia domanda. „ E questa disposizione relativa alle Commissioni di prima istanza è richiamata dall'articolo che parla delle Commissioni di appello. Attualmente il contribuente ha dunque il diritto di essere sentito tanto in prima quanto in seconda istanza.

L'onorevole Lovito vorrebbe che tale disposizione del regolamento venisse scritta nella legge; ma egli può esser certo che il Governo non pensa in nessuna maniera a modificare il regolamento in questa parte, la quale ha dato buonissimi risultati. Quindi l'onorevole Lovito può ritenere come interamente soddisfatto il suo desiderio.

Infine la proposta dell'onorevole Lovito contiene un terzo comma il quale direbbe: " Le decisioni delle Commissioni in questi casi debbono essere motivate. „

Secondo il regolamento attuale si motivano le decisioni che risolvono quistioni di diritto, non quelle le quali si riferiscono a questioni di fatto o di estimazione di reddito. Le motivazioni in fatto sono difficilissime perchè il giudizio è determinato da un complesso di circostanze le quali producono la convinzione del giudice, ma che sono difficili a tradursi in regolare motivazione. D'altronde tali motivazioni in molti casi sarebbero quasi ingiuriose per i contribuenti, perchè una Commissione può dire: io giudico che il tal fabbricato renda tanto; ma se fosse obbligata a dire i motivi per i quali non crede alla denuncia, e non accetta le cifre portate da scritte di

affitto, dovrebbe dire cose spesso non piacevoli per il contribuente.

A ciò si aggiunga l'enorme lavoro del quale si verrebbero ad aggravare le Commissioni comunali delle maggiori città, lavoro che ritarderebbe l'opera della revisione con danno tanto della finanza quanto dei contribuenti.

Infine giova pur notare che il risultato in definitiva sarebbe quello di oggi perchè quando una Commissione a cui si presenta un contratto non ci crede e giudica il reddito superiore a quello che appare dal contratto, la motivazione sua non potrebbe essere che questa: " Ritenuto che la Commissione non crede al titolo che le è stato presentato, ha stabilito il reddito in lire tante. „

La garanzia quindi sperata dall'onorevole Lovito non si raggiungerebbe e si avrebbero tutti gli inconvenienti da me indicati, senza vantaggio alcuno.

Ripeto quindi all'onorevole Lovito la preghiera, poichè anch'egli ha riconosciuto trattarsi di una questione assai grave, di non voler insistere perchè con questo emendamento si rinunzi ad una garanzia sostanziale se si vuole che la legge d'imposta sui fabbricati possa ripartirsi equamente.

Quanto alla seconda proposta, cioè che debbano essere sentiti i contribuenti l'assicuro che la disposizione del regolamento non sarà in alcuna parte modificata e i contribuenti, avranno tutto il diritto di essere sentiti non solamente in prima, ma anche in seconda istanza.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Ho domandato di parlare quasi per fatto personale. L'onorevole Lovito ha accennato ai dubbi che ieri si sollevarono nell'animo mio a proposito di questo disegno di legge, dopo le sue parole.

Ora io non vorrei che dall'acceano che l'onorevole Lovito ha fatto alle mie osservazioni di ieri, si possa argomentare che io consenta intieramente nelle sue idee. E perciò sento il bisogno di rilevare le cose nelle quali io sono d'accordo con lui, e quelle in cui non lo sono.

Io volevo fare una osservazione nella quale mi ha prevenuto l'onorevole ministro del tesoro. Dacchè la legge del 1873 è in vigore, in realtà le querele, i lamenti più ragionevoli sono stati da parte dell'erario dello Stato. Non si è abusato dagli agenti; invece si è abusato in senso contrario: si è abusato dai contribuenti nel simulare affitti minori. Questo è fuori di dubbio.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Sissignore.

Indelli. E quindi io intendo ancora ripetere quello che dissi ieri. Dissi che avevo guardato con simpatia questo disegno di legge, perchè, persuaso come sono che vi hanno coloro i quali frodano l'erario a danno dei buoni contribuenti, questa legge provvedeva a che tutti fossero ugualmente tassati. Mi lamentai che questo concetto, scolpito nella relazione, non fosse stato poi accompagnato da alcun documento statistico, sempre necessario in queste discussioni, i quali documenti, per quanto difficili, debbono sempre poter compilarsi, perchè sono nozioni che rassicurano gli animi intorno agli intendimenti della legge. L'onorevole ministro delle finanze, lesse ieri un brano di una relazione del sindaco di Napoli intorno alle frodi negli affitti; ed ebbe ragione. Se io avessi trovato in proposito, tanto nella relazione ministeriale quanto negli allegati della relazione della Commissione, quattro o cinque di questi documenti, sempre più mi sarei confermato nell'atto di fede a pro di questo disegno di legge: che esso, cioè, è inteso a garantire i buoni contribuenti contro i cattivi.

Io per esempio, o signori, avendo dovuto regolare tempo indietro l'acquisto di un casamento fatto da una minore, ho dovuto far rettificare le denunce per la tassa sui fabbricati, perchè erano tutte falsate, tutte, cioè, inferiori alla realtà degli affitti de' vari locali. (*Interruzioni*) Non dico dove ciò accadde: accadde in Oga Magoga! (*Sivide*).

Questo è il fatto.

Ora è fuori dubbio che questa discussione ha servito sempre più ad accertare l'ordine delle idee che deve informare il presente disegno di legge.

Finora, ripeto, i giusti lamenti sono stati quelli dell'erario; e per l'erario, dei buoni contribuenti.

I cattivi contribuenti li ho veduti presi di mira in questa legge, e perciò l'approvo, e avrei voluto soltanto che fosse stata compilata una relazione più ampia.

L'onorevole Lovito, sempre in quell'ordine di idee, fa una proposta; ed io mi permetto due parole d'aggiunta a quello che ha detto intorno alla proposta stessa l'onorevole ministro del tesoro.

Dice l'onorevole Lovito: se si hanno dei contratti scritti, chi potrà dichiarare la loro simulazione? Non può questa facoltà esser data all'agente delle tasse. Ora io non consento in queste idee.

Lovito. (*Presidente della Commissione*) Chi prova la simulazione?

Indelli. Perdoni, vengo alle prove.

Capisco che le simulazioni in genere sono una

ricerca difficile e grave. Ma io credo che queste ricerche nell'accertamento dei redditi per la tassa di fabbricati non siano poi di una grande difficoltà. Appena ci si mette il naso, si scuoprono le simulazioni senza grandi studi.

Ma la proposta dell'onorevole Lovito tende ad incagliare in quegli scogli di cui parlava l'onorevole ministro del tesoro. L'azione dell'erario rimarrebbe impotente.

Sapete che cosa avverrebbe, onorevole Lovito, con le Commissioni locali? Il più potente, il più ricco avrà sempre ragione; il povero avrà sempre torto: e così raggiungerete lo scopo contrario.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Ma i componenti...

Indelli. Ma scusi; i potenti sono i ricchi; e i ricchi nei piccoli comuni hanno sempre ragione: i pezzenti avranno sempre torto.

Dunque lasciamo stare le Commissioni locali, le quali debbono continuare a compiere le presenti loro funzioni.

Invece si hanno le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, che discutono sui gravami dall'una e dall'altra parte.

La Commissione centrale, anche per la ricchezza mobile, esamina tutto ciò che si riferisce alle violazioni di diritto, oltre poi il ricorso al potere giudiziario. Questa Commissione centrale è interessantissima, perchè è una cosa media nei rapporti dell'amministrazione tra la cassazione e la terza istanza, presenta cioè tutte le garanzie desiderabili; in particolar modo per questo genere di tasse, che non ha poi sollevati gravi lamenti per parte dei contribuenti. Io quindi non sarei per l'accettazione dell'aggiunta dell'onorevole Lovito.

Ma ad onta di ciò, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di mettersi d'accordo col l'onorevole Lovito in un modo qualunque circa la questione della motivazione, almeno per le deliberazioni delle Commissioni provinciali. Infatti come mai la Commissione centrale di fronte ad un sè e ad un no potrebbe ragionare sulla simulazione? Le simulazioni sono quasi sempre questioni di fatto; ma quando per l'esame delle simulazioni occorre l'applicazione di criterii giuridici, la Commissione centrale deve conoscere quelli che hanno ispirato le Commissioni provinciali. Non si tratterebbe certo di un largo ragionamento da Corte d'appello o di cassazione, ma di una spiegazione degli elementi di fatto e giuridici insieme che hanno provocato il convincimento della Commissione provinciale. Resta inteso che da una parte e dall'altra l'accertamento non si faccia e si giu-

dichi *inaudita parte*: ed io accetto volentieri anche questa che mi pare una garanzia solidissima.

Onorevole ministro, si è parlato della legge del 1873; ebbene dal 1873 sono già passati sedici anni; la buona applicazione di quella legge ci ha indicato quali siano i miglioramenti che possiamo apportarvi. E quando perciò gli emendamenti sono in un senso relativamente modesto, e rispondono ai principî di diritto, io credo che il Governo debba accettarli.

Presidente. La Commissione accetta o non accetta quest'aggiunta dell'onorevole Lovito?

Tondi, relatore. La Commissione ha già dichiarato di non accettare la proposta dell'onorevole suo presidente Lovito, fin da quando essa fu sottoposta alle sue deliberazioni. La Commissione a giustificazione del suo deliberato si contenta oggi di ricordare per mio mezzo che tutti i motivi della sua opinione si contengono nella relazione la quale dalla maggioranza della Commissione venne espressamente approvato.

All'onorevole Indelli che accennava a non so quali statistiche mentre egli stesso annunciava di non poter metter lingua in certi argomenti, io rivolgerò la domanda, dove mai la Commissione poteva rintracciare quelle statistiche?

Disgraziatamente è nella natura umana, non tutta buona, che le leggi le quali specialmente importano aggravii, sieno fatte segno alle frodi. Questo è un fatto che non si può mettere in dubbio, e giustifica i provvedimenti del legislatore, quando si arma come si conviene contro ai frodatori del pubblico interesse. (*Bravo!*)

Qui, o signori, di che cosa si discute? Oggi si chiede di non invertire l'onere della prova, e determinare chi è che deve giustificare la fatta presunzione. Ed io rispondo richiamando il procedimento stabilito dalla legge.

L'agente denuncia al contribuente una rettificazione, e gli dice, il reddito che risulta dal tuo titolo non è esatto, non è vero. Io giudico che questo reddito salga molto al disopra; il contribuente o vinto da coscienza buona risponde all'agente: accetto la tua rettifica; ovvero si sente positivamente offeso nel suo individuale interesse, ed allora sporge reclamo alla Commissione mandamentale. Quando siamo innanzi alla Commissione, essa deve giudicare del reclamo dell'agente ed è l'agente che deve dire le ragioni sopra le quali la sua presunzione si fonda; e quando queste ragioni non deduca, la Commissione ha diritto di respingere la rettificazione proposta. (*Benissimo!*)

Ma ciò non ostante si persiste nell'affermare

che manca al contribuente la difesa, che la legge comune assegna a tutti i cittadini.

Signori della Camera, io non voglio intrattenervi più sopra queste questioni che sono ormai vecchie come il Salterio. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io credo che nell'emendamento proposto dall'onorevole Lovito, si contenga una questione molto più grave e sostanziale di quello che a prima giunta apparisca.

Qual'è il reddito che si vuol colpire? È il reddito reale? Il reddito effettivo che ciascun contribuente ricava?

Tondi, relatore. No.

Plebano. Accetto il no, e vedrà che c'intenderemo, onorevole relatore.

Tondi, relatore. Dico no, perchè si deve pagare anche quando non c'è il reddito effettivo.

Plebano. Io domando dunque: è il reddito effettivo, quello che realmente il contribuente percepisce che si vuol colpire? Ed allora, onorevole Lovito, bisogna andare molto più in là del suo emendamento; bisogna dichiarare che allora quando un contribuente si presenta con un atto legale, autentico, ineccepibile che dimostri qual'è il reddito che ricava l'agente non possa modificare il reddito che da quel documento risulta a meno che non voglia imputarlo di falsità.

Ma io credo che, nel concetto della legge, non sia il reddito reale quello che si vuol colpire, ma il reddito potenziale, quello che il fabbricato, date le condizioni in cui si trova, è capace di dare.

Questo è il reddito che nel concetto vero della legge si vuol colpire. Ora, essendo questo, io domando all'onorevole Lovito se sia opportuno di privare il contribuente in tutti i gradi di giurisdizione che le disposizioni attuali gli accordano, e come il proposto emendamento vorrebbe. Io non vorrei davvero limitare la difesa del contribuente alla sola Commissione locale; credo che il contribuente debba potersi difendere e far valere le sue ragioni fino al fondo, cioè per tutti i gradi di giurisdizione amministrativa stabiliti, ed anche davanti ai Tribunali.

Ecco perchè non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Lovito; ma ecco anche le ragioni per le quali, onorevole ministro delle finanze, si conferma sempre più quello che aveva l'onore di dire testè; che, cioè, certe disposizioni di questa legge non sono in armonia col concetto generale di essa.

Voci. Ai voti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito; faccia però in modo che possiamo venire ai voti.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Io ho detto fin da prima che conosceva la gravità del mio articolo aggiuntivo, ed ho soggiunto che per questa ragione intendeva che fosse studiato l'argomento dal ministro delle finanze. Ma tutti i ragionamenti, nemmeno quello dell'esimio relatore, non sono riusciti a provare che non ci possano essere casi di persone di buona fede le quali contrattano male, fanno un affitto tenue in confronto di altri affitti di stabili posti nelle identiche condizioni, e che poi l'agente delle imposte abbia il diritto di rettificare quello che a lui pare uno sproposito. Ora io dico che quando voi vi trovate tra questi estremi della lealtà della denuncia d'un affitto in regola da una parte e della liberalità di una concessione gratuita o sotto forma di un affitto ridotto, e l'altro estremo della simulazione che io pur riconosco, è bene che il Governo studi una formula la quale, distinguendo l'una cosa dall'altra, garentisca il contribuente. Da che cosa sono garentiti ora i contribuenti? Sono garentiti dal secondo grado di giurisdizione; ma il secondo grado è una cosa astratta; tutti sanno come funzionano le Commissioni provinciali. Noi abbiamo qui nella nostra Giunta alcuni che sono membri di queste Commissioni provinciali, e che nella loro buona fede ci hanno confessato che nella molteplicità dei reclami a loro arrivati, quando si era per decidere, non sapevano a qual santo votarsi e per conseguenza finivano per fare atto di fede allo agente delle tasse. L'onorevole Giolitti ha risposto esaminando più particolarmente l'articolo che io ho proposto anzichè la questione generale che io ho sollevata, e ha respinto l'articolo stesso. Ma io, più che presentare un articolo aggiuntivo, presento una questione alla Camera ed al Governo, perchè è molto difficile che io mandi alla prova della votazione l'articolo mio aggiuntivo, quando l'onorevole ministro non consente in esso, od almeno in una modificazione concordata.

Dunque, diceva l'onorevole Giolitti, il contribuente può essere inteso...

Giolitti, *ministro del tesoro.* Ha diritto di essere inteso.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Sta bene, ma la questione non sta qui, sta nel vedere chi abbia l'obbligo di provare.

E poichè l'onorevole relatore dice che, quando si tratta o della simulazione dell'affitto, o di un affitto ridotto, fatto per liberalità, o per corrispet-

tivo, la prova spetta all'agente, io dico: inserite questo concetto nella legge.

Seismit-Doda, *ministro delle finanze.* Ma che obbligo c'è di inserirlo, dal momento che c'è già!

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Non ricordo, onorevole ministro, nessun articolo di legge, che metta la prova a carico dell'agente, no. L'agente rettifica i redditi, e si va innanzi alla Commissione locale, alla quale il contribuente è costretto a fare la prova negativa, è costretto a provare che non è simulato l'affitto, o che non poteva fare una locazione più vantaggiosa.

Ecco quello, a cui il contribuente è tenuto.

L'onorevole Plebano poi da questo voleva desumere che la tassa s'impone sulla media dei redditi. Onorevole Plebano, poco fa, ha letto l'articolo 3° della legge del 1865, che stabilisce la massima contraria; stabilisce cioè che la tassa deve essere imposta sui redditi effettivi e che non deve essere presunta se non nei casi nei quali questa effettività non si può dedurre da una scrittura o dal fatto stesso della locazione. La presunzione è applicata soltanto al coefficiente di riduzione, cioè al 3° od al 4° per i fabbricati ordinarii, o per gli opifici. Detto questo, se l'amministrazione crede di conservare quella, che io credo una macchia della nostra legislazione tributaria, faccia il comodo suo. Per conto mio ho fatto il mio dovere e non aggiungo altro.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Tondi, *relatore.* Dirò poche parole. Comincio dal domandare scusa al mio amico, l'onorevole Plebano, poichè dalla intonazione del suo discorso mi parve sulle prime che volesse concludere contro il mio assunto. Ma egli però ha incominciato con l'apparire un serpente ed ha finito trasformandosi in formosa puella. (*Viva l'ilarità*).

Non di meno io gli debbo soggiungere che mentre mi trovo perfettamente d'accordo con lui in questa questione, val quanto dire che il legislatore, disponendo che la tassa ha per oggetto il reddito effettivo, non intendo che la tassa non possa o non debba cadere sopra un reddito che attualmente non si percepisce. Basta che ci sia la potenza del produrre, perchè la tassa sia imposta. Ed in questo, ripeto, siamo d'accordo. L'onorevole Plebano però, se io non ho male inteso, ha riprovato davvero una mia proposizione. Poichè egli ritiene che quando c'è un titolo autentico, allora la finanza deve sottostare e tacere. Ma, onorevole Plebano, se non può essere la finanza messa al di sopra di tutti i litiganti, di tutti i sin-

goli cittadini, non deve neppure essere posta al di sotto, ed in condizione deteriore.

Se due individui contraggono anche in un istromento pubblico sopra cosa che mi appartenga, quando io mi presenterò o per rivendicarla o per purgarla dagli oneri che essi vi abbiano imposti, se mi opponessero l'istrumento tra loro stipulato, io vittoriosamente risponderai: *res inter alios acta alteri neque nocet, neque prodest.*

Quindi l'atto pubblico dei contraenti non può essere opposto alla finanza la quale a sua volta potrebbe, come ogni altro litigante, valersi dei testimoni e delle presunzioni per provare il contrario.

L'onorevole Lovito ha detto: ma dove sta scritto che l'agente deve provare? È principio inconcusso che dove le leggi speciali espressamente non dispongono altrimenti, è il diritto comune che si applica. Ora se la legge speciale non stabilisce letteralmente che quando ricorrono questioni tra agenti e contribuenti, sieno questi che dovranno provare di non essere debitori, il magistrato, la Commissione, chiunque voglia guardare alla cosa serenamente non avranno che una risposta legale: Agenti, voi domandate, voi presumete, e voi dimostrate le basi della vostra domanda e della vostra presunzione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dunque l'onorevole Lovito mantiene il suo articolo aggiuntivo?

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Io non mantengo nulla. Onorevole presidente, ho sollevata una questione più che proporre un articolo aggiuntivo. Se il Governo intende risolverla, bene, se non intende risolverla, ho fatto il mio dovere.

Presidente. Sta bene. Ella ritira il suo emendamento.

Passeremo allora all'articolo 6.

“ Art. 6. La tabella da pubblicarsi ai termini dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1877 (n. 3864), sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890.

“ Indipendentemente dalla pubblicazione della suddetta tabella e anche durante la pubblicazione stessa, l'agente notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni di ufficio che lo riguardano. ”

L'onorevole Rinaldi Antonio ha proposto un'aggiunta a questo articolo che è la seguente:

Si aggiunga il seguente capoverso:

“ Le rettificazioni e le iscrizioni di ufficio proposte dall'agente, ed impugnate dal contri-

buyente, debbono essere dimostrate innanzi alle Commissioni col contraddittorio del contribuente medesimo. ”

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare

Rinaldi Antonio. Questo mio emendamento dovrebbe trovare consenzienti la Commissione ed il ministro, perchè traduce e concreta in formula positiva di diritto la teorica lucidamente esposta dal dotto relatore della Commissione, ed accettata dall'onorevole ministro.

Anzitutto debbo dissipare un equivoco. Non è già che si voglia contrastare all'agente delle tasse il diritto di rettificare o di provocare la rettificazione delle schede dei contribuenti, o che si appoggino al reddito presuntivo, o che contengano la dichiarazione del reddito effettivo. La finanza, lo riconosco e lo dichiaro subito, non deve rimanere disarmata contro le possibili frodi dei contribuenti. Ma si devono evitare gli arbitrii, e contro questi soltanto è diretto il mio emendamento.

La minoranza della Giunta parlamentare aveva proposto che le rettificazioni dell'agente dovessero essere confermate dalla Commissione locale, col contraddittorio del contribuente, al quale soltanto sarebbe dato di richiamarsene dinanzi alla Commissione provinciale d'appello.

La maggioranza della Giunta respinse questa proposta, che pur testè ha svolta largamente e strenuamente l'onorevole Lovito; ed io dico che fece bene, poichè il doppio esame è regola fondamentale di tutte le risoluzioni, così giudiziarie, come amministrative. Se si voleva dare questo beneficio del doppio esame al contribuente, non vedo perchè non si dovesse dare pure alla finanza, quasi che gli errori potessero essere a danno del contribuente soltanto, e non anche della finanza.

Ma venendo poi a parlare della prima parte della proposta della minoranza della Commissione, quella cioè della necessità di discutersi le rettificazioni proposte dall'agente, il relatore della maggioranza scrisse queste parole:

“ La maggioranza della Commissione pensò pure che il reddito il quale si presume, od a meglio dire, si valuta a giudizio dell'agente, laddove non sia dal contribuente consentito e venga da lui invece nei modi di legge impugnato, non assolve l'agente dall'obbligo di dimostrare innanzi alle Commissioni il fondamento su cui la presunzione sua riposa. ”

E più giù:

“ Nell'avviso della maggioranza della Commissione sta, che per tutta la nostra legislazione tributaria la presunzione dell'agente, qualora sia stata impugnata dal contribuente mediante il reclamo alle Commissioni, non acquisti valore e fermezza *se non quando venga da questa confermato.* ”

Parole d'oro che onorano l'ingegno del giureconsulto, dal quale furono scritte, ma che, permettete ve lo dica, non trovano alcun riscontro nel sistema della nostra legislazione positiva finanziaria; mentre io penso che, in materia d'imposte, si debba cercare la maggior precisione e chiarezza di dettato, nell'intendimento di evitare gli abusi e le prepotenze degli agenti e delle Commissioni fiscali.

È cotesto un parere della Commissione, autorevole quanto si voglia, ma non è legge.

Ha detto l'onorevole Tondi che queste sono cose antiche quanto il Salterio; ma io gli domando perdono, se sostengo in fatto il contrario. Ecco quel che succede tutti i dì, e che per fermo conoscono parecchi colleghi della Camera.

Un proprietario loca la sua casa per 100 lire, poichè non ha potuto o saputo far meglio. L'agente delle tasse si rivolge ai carabinieri per informazioni, e questi, non si sa da chi, nè come, nè dove, nè quando, raccolgono le indagini e le comunicano all'agente, il quale, facendole sue, assicura la Commissione finanziaria che dalle informazioni particolari risulta, come la scrittura è stata fatta in frode della finanza, è simulata.

Bisogna che queste informazioni si discutano ampiamente, affinchè non abbia a togliersi al contribuente la possibilità della legittima difesa.

Al buon senso degli italiani non sfugge che ciascun cittadino è obbligato a contribuire ai carichi dello Stato, in proporzione dei propri averi; ma quello che addolora tutti, è il procedimento inquisitoriale e segreto dell'accertamento delle tasse, procedimento che il più delle volte rende impossibile la difesa.

Tondi, relatore. Chiedo di parlare.

Rinaldi Antonio. La nostra Giunta presuppone il contraddittorio e la discussione degli elementi della presunzione opposta dall'agente; ma ciò dimostra appunto la necessità di modificare la legge, o almeno di chiarirla.

Da quali elementi si possa desumere la presunzione di frode non è detto nella legge del 1865 sull'imposta dei fabbricati, e neanche nelle leggi di revisione del 1870 e del 1877. Si ri-

corre quindi, per argomento di analogia, all'articolo 37 della legge sull'imposta di ricchezza mobile. Ora udite le parole di quest'articolo:

“ L'agente può chiamare al suo ufficio, per essere consultato, qualunque individuo atto a fornire informazioni. ”

Il nemico del contribuente si avvicina all'orecchio dell'agente e gli dice, che colui ha simulata la scrittura in danno della finanza; però egli non vuole essere nominato. E l'agente, fregandosi le mani per la contentezza, dice alla Commissione: risulta la frode, dalle mie investigazioni, ma non posso metterle sul tappeto: io sono un funzionario dello Stato, e non posso mentire. E così d'ordinario giunge ad ottener fede dalle Commissioni amministrative, le quali non avvertono che se non mentisce l'agente, ha potuto mentire il delatore.

Giova ripeterlo: le informazioni, sì dei carabinieri, sì dei privati, debbono essere ampiamente discusse, per la compiuta tutela dei dritti dei cittadini.

Si è detto sovente, e con ragione, che nessuno può essere costretto a fare la prova negativa; onde è sempre malagevole la condizione del contribuente; ma anche la prova negativa si può fare quando vi sono gli elementi chiari dell'accusa. Se io so le persone che hanno depresso contro di me, i fatti che sono stati dichiarati e la causa della scienza di codesti fatti, posso agevolmente dimostrare o che l'inimicizia turbava la mente del denunziante, o che i fatti non sono sussistenti, o che si è proceduto con leggerezza nell'affermarli. Allora soltanto la Commissione può esercitare serenamente le sue attribuzioni, e sorge un'altra guarentigia relevantissima pei contribuenti; quella, cioè, di doversi motivare la deliberazione in fatto ed in dritto.

Nè m'impone l'osservazione dianzi fatta dall'onorevole Giolitti, che le motivazioni potrebbero riescire ingiuriose. Con questo criterio, noi dovremmo cancellare dalle disposizioni del codice di procedura civile la necessità di motivare in fatto e in diritto tutte le sentenze.

Ho lette diverse deliberazioni di Commissioni locali, e di Commissioni provinciali d'appello, nelle quali è detto: “ attesoche dalle informazioni assunte dall'agente, risulta che Tizio ha il reddito rettificato, si rigetta il reclamo. ”

Vi pare che tutto questo possa valere ad acquietare le coscienze dei cittadini?

Comprendo che l'accertamento del reddito deve essere fatto con un procedimento intimo ed amministrativo; comprendo altresì che contro la deliberazione della Commissione non è dato di ri-

correre innanzi al magistrato; ma appunto per questo domando che si proceda *cum pondere et mensura*, e che non si faccia mancare ai contribuenti la guarentigia di una larga e compiuta discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Prego, prima di tutto, la Commissione di riflettere se sia assolutamente indispensabile il comma aggiuntivo che si propone all'articolo 6; poichè nell'articolo 6 della legge 6 giugno 1877 vi è un comma precisamente identico a questo. Ora, siccome noi ci riferiamo alla legge del 1877 e a quelle del 1870 e del 1865, non so perchè si debba ripetere quanto esse prescrivono. Abbia la bontà, onorevole relatore, di udire il testo del comma, di cui darò lettura:

“ Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni, o le iscrizioni di ufficio che lo riguardano. „

È identico alla proposta della Commissione. Ora, se noi volessimo metterci a ripetere tutti gli incisi che si richiamano alle leggi precedenti, ve ne sarebbero molti altri.

Non vedo dunque la necessità assoluta di ripetere questo comma, che è già scritto nella legge del 1877, alla quale l'intera legge presente si riferisce.

Io vorrei che la voce mi assistesse di più per poter rispondere diffusamente all'onorevole Rinaldi, ma, facendo appello alla sua indulgenza ed a quella della Camera, mi limiterò a dire che il suo desiderio si trova già estrinsecato nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta. Infatti che cosa domanda l'onorevole Rinaldi? Domanda che le rettificazioni e le iscrizioni di ufficio, impugnate dal contribuente, debbano essere discusse in contraddittorio fra le parti interessate, tra contribuente e agente. Ora, l'articolo 35 del Regolamento che cosa dice?

“ L'agente o un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo. La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'articolo 22, (quello citato dall'onorevole Giolitti), e quando creda utile farsi assistere da un perito, ne fa la scelta, fissandone la retribuzione. Essa però deve sentire in persona il reclamante quando il medesimo ne

faccia domanda, nel qual caso l'agente dovrà essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire. „

Ora, poichè questo praticamente si fa e si è sempre fatto in tutte le revisioni, prescrivendolo il regolamento, non vedo la necessità dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rinaldi.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Mi sia lecito osservare preliminarmente che l'articolo 35 del regolamento non vale a risolvere la questione che ho avuto l'onore di esporre, poichè a regolare questa occorre una disposizione di legge, e non un atto del potere esecutivo.

Del resto, l'agente, secondo l'articolo invocato, può intervenire alle udienze della Commissione senza voto deliberativo. È un semplice intervento codesto, che non assicura nulla, poichè lascia ancor dubbio se si possa fare la discussione piena delle domande e delle opposizioni, e la disamina compiuta degli elementi della presunzione, ond'è condotto l'agente ad insistere sulla rettifica.

Prosegue l'articolo:

“ La Commissione, può valersi delle facoltà indicate dall'articolo 22, e quando creda utile di farsi assistere... Essa (la Commissione) però deve sentire in persona il ricorrente quando il medesimo ne faccia domanda. „

Ora, essere inteso e non essere ammesso a discutere le riposte ragioni della rettificazione, coverta dal velo delle informazioni che ha messe innanzi l'agente, è concedere un diritto senza possibilità di esercitarlo: è cosa perfettamente illusoria.

Io domando alla lealtà dei miei colleghi della Camera, se sappiano che sia mai avvenuta la discussione in merito degli elementi di presunzione sulla quale si è affidato l'agente.

Per quella poca esperienza che ho io, non ricordo che questo sia mai avvenuto.

Quando invece si stabilisse come regola generale che l'agente è libero di proporre tutte quelle modificazioni che meglio gli talentano, e che queste possano essere impuginate dai contribuenti innanzi alla Commissione, discutendosi ampiamente gli indizi contro gli indizi, le prove contrarie contro le prove dirette, allora soltanto credo che i contribuenti sarebbero abbastanza garantiti e noi non avremmo a deplorare tanti abusi e tante prepotenze contro le quali viene pro-

testando continuamente la coscienza pubblica degli italiani.

Presidente. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Plebano. Io credo che abbia perfettamente ragione l'onorevole ministro delle finanze, quando osserva che quest'aggiunta non è necessaria.

La questione del diritto che hanno i contribuenti di essere avvertiti indistintamente delle modificazioni che si fanno ai loro redditi, è una questione che fu lungamente dibattuta nel 1877; fu dibattuta due giorni e mercè l'insistenza della Commissione, il concetto della giustizia, cioè che il contribuente sia avvertito, trionfò ed è sanzionato nella legge.

Ma poichè questo concetto è sanzionato nella legge del 1877, e questa legge che discutiamo si basa su quella, mi pare che sarebbe perfettamente inutile ripeterlo ora.

Anzi il ripeterlo potrebbe far nascere il dubbio che qualch'altra disposizione del 1887 non dovesse essere applicata.

Per queste ragioni mi unisco all'onorevole ministro delle finanze, nel pregare la Commissione di abbandonare questo suo capovero.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Tondi, relatore. A nome della Commissione dichiaro che dopo tutto quanto è stato fin qui discusso, essendo inutile di mantenere in questo articolo l'aggiunta proposta dalla Commissione, la ritiriamo.

Presidente. Onorevole Rinaldi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Rinaldi Antonio. Poichè comprendo che resterebbe pregiudicata la questione, se io insistessi sulla votazione della mia proposta, prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole relatore della Commissione, e ritiro l'emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. E il capovero aggiuntivo della Commissione?

Tondi, relatore. La Commissione l'ha ritirato.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo 6, così come era formulato nel disegno ministeriale:

“ La tabella da pubblicarsi ai termini dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1877 (n. 3864), sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890. ”

Lo metto a partito.

Chi l'approva sorga.

(*E approvato.*)

“ Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come meccanismi o apparecchi fissi i motori immurati e quei meccanismi o apparecchi che servono a portare la forza motrice alle trasmissioni, e che sono indiscindibilmente connessi e incorporati al fabbricato.

“ Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni alle macchine lavoratrici.

“ I locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo.

“ Saranno considerati come facienti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai. ”

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. La questione relativa alla tassazione degli opifici industriali è stata dal 1865, cioè dall'origine in poi, la pietra d'inciampo di questa legge di imposta, in tutte le occasioni, nelle quali essa è venuta davanti al Parlamento. Il Governo crede opportuno, prima che si proceda alla discussione e prima che vengano presentati altri emendamenti, di pregare la Commissione e la Camera di accettare questa nuova formula dell'articolo 7, che non è quella primitiva del progetto governativo, nè quella della Commissione, ma che proponiamo, perchè sembra concordi meglio con gli intendimenti della Commissione, con l'opinione di uomini competenti, e coi risultati delle discussioni avvenute alla Camera, tutte le volte che essa si è occupata di questa materia.

Proporrei dunque che si dicesse così:

“ Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi e apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati al fabbricato.

“ Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici. ”

Mi pare che questa dizione possa conciliare tutte le opinioni degli uomini competenti.

Colombo. Chiedo di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Il Governo, l'amministrazione, si arrovellò, per così dire, intorno a questo articolo, passando in rassegna tutte le dizioni che si sono succedute dal 1865 in poi, e tenendo gran conto dei lavori di quella

Commissione, che l'onorevole Magliani istituì nel 1879, e che era presieduta dal mio collega senatore Finali.

Ora, noi crediamo che questa formula tuteli il meglio possibile i diritti degli industriali in questa materia, e precisi meglio la distinzione, molto difficile, fra l'imponibilità degli opifici industriali sotto forma d'imposta fabbricati, e l'imponibilità dei medesimi sotto forma di ricchezza mobile.

Come ho detto ieri, la vera risoluzione di tale questione sarebbe stata quella di togliere addirittura dall'imponibilità della tassa fabbricati gli opifici industriali, per sottoporli soltanto all'imponibilità della tassa di ricchezza mobile. Ma v'è di mezzo la questione della sovrapposizione comunale e provinciale alla tassa fabbricati, la quale rappresenta circa 3 milioni e 300 mila lire, percepite dai comuni e dalle provincie.

Come si fa a togliere ai comuni ed alle provincie 3 milioni e 300 mila lire, il che avverrebbe se non si mantenesse in questa legge la imponibilità degli opifici industriali? Dovendo mantenere questa imposta sui fabbricati industriali, il Governo crede che la dizione, che ho avuto l'onore di proporre testè alla Camera, sia quella che meglio risponda allo scopo della legge, ed al tempo stesso meglio tuteli i legittimi diritti degli industriali e dei proprietari degli opifici.

Rileggo il nuovo articolo un po' più lentamente perchè la Commissione ne possa prendere nota; poi lo trasmetterò al banco della Presidenza:

“ Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi e apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati al fabbricato.

“ Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici. ”

Questa sarebbe la nuova dizione che io proporrei.

Rimarrebbe il seguente comma proposto dalla Commissione:

“ I locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo. ”

Ma è un'aggiunta questa che la Commissione potrebbe togliere, tanto più che lasciando invece il comma ultimo dell'articolo ministeriale, non solo si avrebbe l'identico effetto, ma si otterrebbe di più, essendovi compresi anche i locali per ricovero degli operai, che non erano accennati nel

comma della Commissione. Il comma del Ministero direbbe:

“ Saranno considerati come facienti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai. ”

Tondi, relatore. Onorevole signor ministro, l'ultimo inciso deve scomparire, per non fare una ripetizione.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Deve scomparire? Ma allora accadrebbe questo: che la Commissione verrebbe ad escludere il ricovero per gli operai, giacchè essa dice soltanto “ locali annessi ed inservienti all'opificio, ” mentre noi diciamo “ locali inservienti ed annessi all'opificio, compresi quelli per ricovero degli operai. ” È una ripetizione, se vuoi, ma è bene che vi sia, giacchè la Camera, nell'ultima legge votata, volle che fosse inserito questo inciso, e ne potrebbe seguire una dubbia interpretazione della legge, se ora lo si omettesse.

Tondi, relatore. Ha ragione: è verissimo.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Adesso io attenderò di udire le opinioni degli onorevoli miei colleghi, prima di continuare nella illustrazione del nuovo articolo.

Presidente. La prego di comunicarmi questa nuova formola dell'articolo 7.

Plebano. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Permetta: l'onorevole Curioni ha chiesto di parlare prima.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. La confusione delle lingue che si è già fatta davanti alle Commissioni, e davanti ai tribunali in conseguenza delle definizioni sempre pericolose, massime in tema di imposte, non sarebbe attenuata, ma certamente accresciuta se in questo momento cominciasse la discussione sul nuovo articolo proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

È indispensabile prima che la Camera si pronunzi sopra una disposizione simile, che essa abbia la coscienza precisa di quello che vota. Io per conto mio confesso che questa coscienza precisa non la potrei avere in questo momento; quindi faccio formale proposta che la discussione di quest'articolo sia rimandata alla tornata di domani.

Presidente. L'onorevole Curioni propone che la discussione sulla nuova formola dell'articolo 7 testè proposta dall'onorevole ministro delle finanze sia rimandata a domani.

Questa domanda è di diritto.

Seismit-Doda, *ministro delle finanze*. Mi pare che non sia necessario di rimandare questa discussione a domani.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, non è possibile discutere un articolo, se la Camera non ne ha sott'occhio stampata la formula.

Seismit-Doda, *ministro delle finanze*. Permetta, onorevole presidente, io non sono, forse, molto competente in fatto di procedura parlamentare, e tanto meno lo sono quando mi trovo a parlare col presidente della Camera; ma mi consenta di osservare che se tutti gli emendamenti proposti, durante la discussione, dalle Commissioni, dai ministri, e da qualcuno degli oratori, dovessero essere prima stampati, distribuiti e rinviati al giorno dopo, non la si finirebbe più.

Presidente. Ecco quello che il regolamento stabilisce:

“ Art. 85. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

“ Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

“ La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano. ”

Talvolta interpretando un pò largamente il regolamento, fu consentito che gli emendamenti presentati dalle Commissioni, non sorgendo opposizione, fossero subito discussi; ma questa è una eccezione che non può valere nel caso presente in cui la opposizione è sorta.

Qual'è l'avviso della Commissione sopra la proposta dell'onorevole Curioni?

Tondi, *relatore*. La Commissione dichiara che essa sente il bisogno di esaminare il nuovo articolo, come è formulato dall'onorevole ministro delle finanze e quindi chiede che la discussione dell'articolo medesimo sia rimandata a domani.

Presidente. È di diritto. Non essendovi osservazione in contrario, rimane dunque stabilito che la discussione dell'articolo 7 è rimandata a domani e che sarà stampata e distribuita la nuova formula presentata dall'onorevole ministro delle finanze.

Procediamo innanzi nella discussione degli altri articoli.

“ Art. 8. Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

“ Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'articolo 5 della legge stessa. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Vorrei chiedere una spiegazione all'onorevole relatore, spiegazione che è giustificata, dall'emendamento che la Commissione propone all'articolo ministeriale. Nell'ufficio, a cui apparteneva l'onorevole relatore, si era fatta domanda, se fra gli opifici i quali hanno diritto alla esenzione della tassa soltanto dopo i tre anni, potevano essere compresi non solamente i forni di società operaie cooperative, ma anche quegli altri edifici, i quali, pur non essendo effettivamente industriali, non servono a speculazioni, ma solamente all'uso dei soci.

Non so se la raccomandazione fatta in quell'ufficio possa avere sortito qualche effetto. Certo è che me ne toglie la speranza una considerazione della relazione, dove leggo queste parole: “ imperocchè si reputò che non vi fosse alcuna ragione per non tenere allo stesso limite tutte le costruzioni egualmente nuove ed egualmente destinate ad usi industriali. ”

Comunque sia, desidererei dall'onorevole relatore schiarimenti sulla sorte riservata a questi opifici e in ogni caso farei proposta formale perchè questo articolo fosse interpretato nel senso da me indicato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni, per svolgere, anche a nome dell'onorevole Badini, il seguente emendamento:

“ Gli opifici di nuova costruzione *non ancora soggetti a pagamento di imposta al 1º gennaio 1891* verranno, ecc. ”

Curioni. L'emendamento che io propongo all'articolo 8 è di semplice forma ed ha per iscopo di meglio stabilire il diritto transitorio in ordine a cui la onorevole Commissione ha provveduto con l'articolo 14. Bisogna quindi che la Camera mi consenta di parlare incidentalmente anche di questo articolo del quale propongo poi la soppressione.

L'articolo 14 mira ad applicare gli sgravi portati dagli articoli 8 e 9 al tempo posteriore alla

andata in vigore della presente legge; ma esprime questo concetto con parole che a me sembrano oscure e tanto più da chiarirsi, dappoichè la stessa Commissione che ha creato di sua iniziativa questo articolo lo creò per lo scopo di evitare, come è detto nella relazione, i dubbi ed i litigi.

L'articolo 14 è concepito così:

“ Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non avranno effetto se non nei redditi accertati in seguito alla revisione generale. »

Stando al letterale tenore dell'articolo, i soli redditi accertati dopo la revisione generale, potrebbero usufruire del triennio di esenzione, e dello sgravio dello sfitto. Ma allora tutti i redditi che ora saranno accertati saranno considerati come immutabili anche in caso di sfitto totale oltre annuali?

Non posso adattarmi a credere che questo sia stato mai il pensiero della Commissione.

La Commissione volle unicamente dire che la legge entrava in vigore anche per i suoi benefici a datare dal 1 gennaio 1891.

Ed allora parmi che il concetto sia meglio espresso per quanto concerne l'articolo 8 con l'aggiunta da me suggerita consistente in queste sole parole: “ Gli opifici di nuova costruzione, non ancora soggetti a pagamento di imposta al 1° gennaio 1891, verranno, ecc. »

Se questo fu il pensiero della Commissione, non posso dubitare che non voglia accettare il mio emendamento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Tondi, relatore. Rispondo all'onorevole Lucca che egli aveva avuto già nello stesso ufficio al quale egli accenna, la risposta del suo quesito. Infatti vi fu chi gli osservò che le società cooperative dovevano godere di altrettanti vantaggi, quanti ne godono le singole famiglie, poichè la esistenza di una società cooperativa si può rassomigliare alla esistenza di una famiglia. Condiscendere a vantaggi maggiori sarebbe ingiustificabile.

Ora, se una famiglia ha un forno, ha una fornace per uso proprio, non gode certamente l'esenzione della tassa.

Quindi all'onorevole Lucca fu risposto sin da allora che di questa esenzione non poteva godere la società cooperativa, che avesse la fornace o il forno...

Lucca. Chiedo di parlare.

Tondi, relatore ... pel pane da distribuire tra i suoi associati.

L'articolo 8 poi nettamente parla di opifici, destinati ad uso industriale. Che questi opifici appartengano ad una società cooperativa, oppure no, questo nulla influisce nella applicazione dell'articolo stesso.

In regola generale la estensione non è data che ad opifici di nuova costruzione, destinati ad usi industriali. Chiunque sia il possessore, di questa esenzione egli potrà godere.

Io credo che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Lucca, non dico che possa essere soddisfatto, ma certo che avrà dinnanzi agli occhi della sua mente illuminata qual'è il concetto della Commissione.

Dichiaro poi all'onorevole Curioni da parte della Commissione e credo poterlo fare anche da parte del ministro che del resto sentiremo fra breve, che non ci può essere difficoltà ad accettare il suo emendamento.

All'articolo 8 che comincia: “ Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta. » L'onorevole Curioni vi propone di dire: “ Gli opifici di nuova costruzione non ancora soggetti alla tassa nel 1891, verranno esentati dalla imposta. »

E tanto più parmi accettevole questa sua modificazione, inquantochè ci potrebbe forse procurare il risparmio di qualche articolo che deve essere in seguito discusso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Seismit Doda, ministro delle finanze. La Commissione estende la larghezza che il Ministero fa dei tre anni anzichè dei due agli opifici industriali. La estende perchè ammette che siano passibili di questa immunità anche gli altri opifici che non hanno meccanismo.

Tondi, relatore. (Interrompendo). Ecco signor ministro sono due questioni separate e distinte. La prima è quella dell'emendamento Curioni il quale nella prima parte dell'articolo 8 vorrebbe che fosse detto così:

“ Gli opifici di nuova costruzione non ancora soggetti a pagamento d'imposta al 1° gennaio 1891 verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni, ecc. »

E in questa parte la Commissione ha dichiarato di essere concorde ad accettare l'emendamento, poichè alla Commissione pare che esso non allarghi nè restringa il beneficio che l'arti-

colo concede, e solo induca brevemente una maggiore precisione.

Viene poi la seconda questione sulla quale il ministro invita la Commissione a manifestare il suo avviso, cioè se mantenga la proposta di cancellare al comma secondo dell'articolo 8 le parole le quali dicono: " nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi e motori fissi. „ Quest'ultima parte dell'articolo 8 limita il primo comma dell'articolo stesso, poichè mentre nel primo comma si parla di opifici di nuova costruzione dopo tre anni da che siano resi servibili all'industria cui sono destinati, con l'ultima parte del secondo capoverso si vede manifesto che il ministro non vuole esentare se non quegli opifici di nuova costruzione i quali abbiano bisogno di meccanismi e di motori fissi. Per contra la Commissione vorrebbe il beneficio dell'esenzione triennale per i nuovi opifici esteso a tutti, sia che abbiano, o non abbiano bisogno di meccanismi e di motori fissi.

Questo è il concetto della Commissione, e la Commissione, almeno nella sua maggioranza, in questo concetto persiste.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole Curioni allarga realmente quella del Ministero, poichè ammette al beneficio quegli opifici, che non sono ancora soggetti al pagamento dell'imposta, ma sono già costruiti; mentre la nuova legge intende accordare questo beneficio soltanto a quelli che verranno costruiti dalla pubblicazione della legge in poi. Mi pare chiaro. Trattandosi quindi di dare a cotesto beneficio una troppo larga applicazione, io non posso consentirvi.

Non posso poi accettare nemmeno l'estensione che gli dà la Commissione, e mi permettano di dirne brevemente il perchè. Il criterio che ha guidato l'amministrazione nell'accordare un anno di più di immunità agli opifici industriali forniti di meccanismi e di apparecchi trasmettitori della forza motrice, ecc., è stato questo: che realmente in quelle costruzioni l'impianto esige tempo maggiore; l'applicazione delle macchine, specialmente per alcune grandi industrie, richiede molto lavoro, e la produttività dell'industria che si esercita in quei locali, con quei meccanismi, è ritardata per effetto del tempo che occorre a renderli proficui all'industria medesima.

Questo non accade negli altri casi, in cui non è necessario l'acquisto e il collocamento di mac-

chine. Per esempio, vi sono molte costruzioni, le quali, sebbene abbiano un carattere industriale, non hanno però bisogno di alcuna macchina: a che scopo si farebbe ad esse questa concessione, la quale deve tendere unicamente a compensare alcune industrie del maggiore sacrificio a cui devono sottostare per l'applicazione dei meccanismi? Il beneficio che si intende di fare con questa legge è esclusivamente applicabile a quei fabbricati che si chiamano *opifici industriali*.

Ora vi sono delle officine che si possono e si devono chiamare realmente *opifici*, ma vi sono invece degli *stabilimenti industriali*, come quelli di panificazione, di cottura di mattoni e di tante altre piccole industrie, i quali non hanno meccanismi e non esigono quindi molto tempo e lavoro per la loro costruzione; e da altra parte se si applicasse anche a questi il beneficio della legge, si avrebbe una grossa perdita per l'erario.

Concedendo un anno di più di immunità dall'imposta agli opifici di nuova costruzione che adoperano meccanismi incorporati al fabbricato, ossia alle grandi industrie, io credo che si sia concessa già una notevole larghezza, e non sarebbe giustificabile estenderla anche a quei piccoli fabbricati, i quali possono assumere un carattere industriale, senza essere proprio *opifici*; poichè ciò sarebbe un largheggiare soverchio, e cagionerebbe, senza plausibile motivo, una diminuzione nei proventi dello Stato.

Quindi io non posso associarmi alla proposta della Commissione, e mantengo l'articolo quale ebbi l'onore di presentarlo alla Camera.

Presidente. L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare.

Lucca. Desidererei che l'onorevole ministro avesse la cortesia di rispondere una parola alle mie osservazioni.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Mi pareva di avere indirettamente risposto anche all'onorevole Lucca. Mi scuserà se, mentre egli parlava, io era distratto con altri; ma, se ho ben capito, mi pare che egli parlasse dei forni...

Lucca. Sì, dei forni delle Società cooperative.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Delle Società cooperative per i forni?

Lucca. Appunto; ma ad uso esclusivo dei soci delle cooperative.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Va bene; ma questa legge non si occupa delle Società cooperative: ogni cosa a suo posto.

Qui non si tratta di cooperative, nè di una piuttosto che di un'altra determinata industria.

Anche i forni, adunque, sono compresi in quelle

costruzioni, che godono l'immunità di due anni come tutti gli altri fabbricati; ma non v'è alcuna ragione che essi l'abbiano ad avere per tre anni, solamente perchè appartengono a *Società cooperative*, le quali, per quanto utili siano, non hanno però alcun titolo a pretendere un così rilevante esonero dalla imposta. Debbo quindi oppormi alla proposta dell'onorevole Lucca.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Mi dispiace che l'onorevole ministro abbia detto semplicemente e puramente: non accetto la proposta dell'onorevole Lucca; la quale risposta così secca ed asciutta, secondo me, non è giustificata che dal fatto a cui ha accennato, che cioè l'onorevole ministro non mi ascoltava, mentre io, aveva l'onore di rivolgermi a lui; giacchè a me pare impossibile che proprio l'onorevole Doda abbia voluto mostrarsi contrario ad un vantaggio giusto da concedersi alle Società cooperative, che egli da deputato ha sempre difeso.

Quando si propone una larghezza speciale per le industrie in genere, non mi pare sia il caso di rifiutare così seccamente una proposta, la quale aveva lo scopo di avvantaggiare gli opifici, i quali servono esclusivamente ai soci delle cooperative.

L'onorevole ministro delle finanze mi dice: ma qui non si parla delle cooperative. Io gli risponderò: ma qui non si parla neppure d'industrie, eppure si accenna a fabbricati industriali. Ed io credo che non sia proprio fuor di luogo di fare qui la proposta che alle Società cooperative, alle quali in tutti i paesi si cerca di accordare tutte le maggiori larghezze, siano fatte delle concessioni per gli opifici, che servono ad uso esclusivo dei soci. Naturalmente non oso neppure far votare alla Camera la mia proposta, ma non dissimulo il mio dispiacere, che sia stato proprio l'onorevole Doda quegli che l'ha respinta.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. L'onorevole Lucca comprende facilmente che, respingendo io la proposta fatta dalla Commissione, implicitamente io ricusava anche la sua; e non perchè io non abbia nel debito conto le Società cooperative, ma perchè respingendo l'intero comma della Commissione e mantenendo quello da me proposto, io ho inteso di confermare il concetto che a questi fabbricati secondari, i quali non hanno vero carattere industriale, debba continuare ad essere applicabile l'articolo 18 della legge, ossia l'immunità di soli due anni, e non di tre, perchè neppure dal lato tecnico ed in-

dustriale mi sembra giustificato, specialmente in questi momenti, un simile maggiore aggravio per le finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io prego l'onorevole ministro di riflettere che la modificazione transitoria da me proposta all'articolo 8 non è che un temperamento, non è che la spiegazione di un concetto che a me è parso dubbio. E credo che la stessa Commissione, che ha accettato il mio emendamento, ha trovato effettivamente un equivoco nell'articolo 14, che è la disposizione transitoria dalla stessa Commissione proposta.

Io vorrei che l'onorevole ministro rileggesse attentamente questa disposizione per convincersi che può effettivamente dar occasione a quegli equivoci, che la Commissione nella sua elaborata relazione diceva di aver appunto voluto evitare col suo articolo.

Se l'onorevole ministro ben considera la frase da me sostituita, vedrà che essa è più chiara ma non meno fiscale di quella che ha adoperata la Commissione.

L'onorevole ministro nella sua relazione ha detto, e ripetutamente ha confermato in questa Camera, che il suo intendimento, nel presentare questa legge era di togliere le sperequazioni tra i fabbricati e gli opifici, coll'accordare come di ragione l'esenzione di un anno di più a questi. Non vi è dunque ragione per negare questo trattamento di giustizia recato dalla nuova legge anche agli opifici, che saranno iniziati da ora in avanti, se non si troveranno già colpiti dalla tassa della legge antica, allorchè la nuova andrà in vigore.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. A nome del mio collega rispondo all'onorevole Curioni osservandogli che la disposizione dell'articolo 8 del progetto ministeriale non tende a fare atto di generosità, ma si ispira al concetto di facilitare la costruzione di opifici nuovi, e perciò dichiara che gli edifici di nuova costruzione godranno di un anno di più di esenzione.

L'onorevole Curioni invece vuole che questo maggior beneficio si accordi anche a quelli che sono già stati costruiti prima di questa legge, ma per i quali non sia ancora decorso il biennio di esenzione. Questo che l'onorevole Curioni propone sarebbe un atto di liberalità, il quale non è nelle intenzioni nè del ministro nè della Commissione, poichè mancherebbe ogni ragione per farlo.

Colui che ha costruito un opificio sotto l'impero della legge che accorda un biennio di esenzione da imposta ha diritto alla esenzione in tale misura, e niente di più; l'accordargli l'esenzione per tre anni sarebbe un regalo di un'annata d'imposta non giustificato da alcuna ragione nè di giustizia nè di pubblico interesse.

Ecco le ragioni per le quali il ministro non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Curioni.

Presidente. L'onorevole Lazzarini ha facoltà di parlare.

Lazzarini. Io debbo dire poche parole per dichiarare quale fu il concetto della Commissione allorchè, dipartendosi dalla proposta ministeriale, ha creduto di estendere il beneficio dell'articolo 8, anche agli opifici sforniti di meccanismi.

Evidentemente, come ripeteva ora con la sua parola autorevole il ministro del tesoro, questo articolo aveva per iscopo principale di favorire il sorgere di nuovi edifici industriali.

L'esenzione portata da 2 a 3 anni non poteva aver altro scopo.

E la Commissione appunto questo scopo vide nella proposta ministeriale. Essa non si seppe però render ragione del perchè questo beneficio dovesse essere unicamente limitato agli opifici, che fossero forniti di meccanismi. Poco fa il ministro delle finanze ha accennato ad una ragione la quale ha un valore. Io pel primo lo riconosco, e credo che con me lo riconoscano anche i colleghi della Commissione.

La ragione accennata dal ministro sarebbe questa: che si è voluto tener conto di quel maggior tempo, che può occorrere per la costituzione di un opificio industriale, che sia munito di meccanismi...

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Del maggior tempo e della maggiore spesa.

Lazzarini ... perchè la costruzione può essere più laboriosa e difficile.

Ma d'altra parte non si può dimenticare che vi sono altri opifici, che si trovano in condizioni più sfavorevoli degli opifici forniti di meccanismi, ed essi sono quegli opifici i quali, dopo che è cessata l'industria per la quale furono costruiti, vengono a perdere qualunque valore. Per esempio, la fornace Hoffman, quando ha finito la sua produzione può essere adibita per altro uso? No; dunque chi ha costruito questo opificio si trova in condizioni peggiori di colui che avrà costruito un opificio fornito di meccanismi, che dopo cessata l'industria possa servire ad altri usi.

Quindi la Commissione guidata da questo con-

retto ha creduto che sia opportuno che l'esenzione venga estesa anche ad opifici sforniti di meccanismi. La Commissione questo fece perchè credette che principale scopo di questa disposizione di legge sia quella di favorire, come dissi, il sorgere di nuovi opifici, cosa che riguarda tanto gli opifici forniti di meccanismi, quanto quelli che ne sono privi.

Queste sono le ragioni che si ventilarono in seno della Commissione, che prevalsero e che furono accolte dalla sua grande maggioranza.

Parmi che uno solo dei commissari fosse dissenziente: tutti gli altri furono concordi.

Oggi poi il nostro egregio relatore ha già dichiarato all'onorevole ministro che la Commissione tien ferma quella sua disposizione modificativa, ed io ripeto la stessa dichiarazione.

Voci. Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io volevo su per giù dire le medesime cose, che ora ha esposto l'onorevole Lazzarini.

Vanno certo rese grazie al Governo che questa mitigazione alla legge ha proposto; ma essa sarebbe macchiata di un atto d'ingiustizia, quando non fosse estesa, per le ragioni dette dall'onorevole Lazzarini, a tutti gli opifici, i quali hanno un vero carattere industriale.

Per questi opifici quand'anche privi di motori io non vedo, fra quelle addotte dalla relazione ministeriale, alcuna ragione valevole per la quale non abbiano ad essere favoriti dall'esonero maggiore di 3 anni, in luogo di quello ordinario di 2 ora prescritto per tutti gli opifici.

Dice la relazione:

« Senonchè, se questa speciale esenzione dalla imposta per un triennio può facilmente giustificarsi per i nuovi opifici muniti di meccanismi ed apparecchi fissi, i quali richiedono notevoli spese d'impianto, non sembra egualmente giustificato lo estenderla anche a quelle costruzioni, bensì destinate all'esercizio di una industria, ma formate in guisa da non poter servire ad altri usi manifatturieri o industriali, oltre quelli cui sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili. »

In queste ultime parole sta la ragione vera, intima per la quale, se si deve fare una distinzione fra una sorta di opifici e l'altra, piuttosto andrebbero favoriti questi i quali non possono servire mai ad altro uso manifatturiero, industriale, che a quello cui sono destinati, anzi che gli altri i quali, essendo costruiti a forma comune,

di tettoia, per applicazione di forza motrice, possono essere anche utilizzati per un'industria diversa da quella per la quale in origine erano stati adibiti.

Dunque, da una parte, abbiamo edifici che si possono, più o meno bene, utilizzare; dall'altra opifici che ancora meno bene si possono utilizzare, in caso d'insuccesso. Veda il Governo se proprio sia il caso di aggravare ancora questa condizione di cose, già sfavorevole, per questi ultimi opifici, negando loro quel favore che vuole accordare ai primi. Del resto, non so se le mie parole avranno la virtù di far mutare avviso all'onorevole ministro; ma creda il Ministero, che con la differenza di trattamento che esso propone non fa opera equa e non esercita quella azione che deve essere rivolta a tutelare efficacemente ed equamente tutte le industrie.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit Doda, ministro delle finanze. È proprio vero, onorevoli colleghi, che, come si suol dire, l'appetito viene mangiando.

Ma io vi prego di considerare le conseguenze di queste soverchie concessioni.

Quella stata proposta per i grandi opifici industriali è motivata, non soltanto dal maggiore tempo necessario alla loro costruzione per i meccanismi fissi, motori, alberi di trasmissione, ecc., dei quali essi hanno bisogno; ma anche dalla maggiore spesa richiesta da questi meccanismi.

Ora, se si estendesse questa concessione a tutti quei fabbricati che, sotto un certo aspetto, si possono chiamare *industriali*, si arriverebbe persino alle piccole bottegucce di fabbro-ferraio, alle piccole fabbriche di mattoni, le quali hanno anch'esse, in certo modo, un carattere industriale, perchè infatti vi si esercita un'industria, ma in realtà hanno piuttosto un carattere professionale.

D'altra parte le grandi industrie che abbisognano di meccanismi e motori fissi o incorporati al fabbricato, non sono, in Italia, che poche centinaia, o anche migliaia, se vuoi; ma non sono mai nella enorme proporzione cui si arriverebbe, se si dicesse vagamente: "tutte le officine di qualsiasi natura; „ perchè allora vi si comprenderebbero tutte le fonderie, le piccole fornaci, le piccole fabbriche di laterizi, ecc., le quali reclamerebbero tutte, e otterrebbero il diritto all'esenzione per tre anni, anzichè per due soltanto.

Prego quindi la Camera di mostrarsi sollecita anch'essa delle condizioni della finanza, la quale non ha bisogno di essere indebolita estendendo

soverchiamente questi miglioramenti che abbiamo cercato di introdurre nella legge attuale, e che sono già abbastanza sensibili e abbastanza utili all'industria; tanto che tutti gli onorevoli oratori, compreso l'onorevole Rubini, ringraziavano testè il Governo di questa eccezionale larghezza, usata alle industrie con la concessione di un anno di più di esenzione.

Ma, come ho dimostrato, non vi è alcuna ragione perchè questo stesso trattamento lo si domandi per tutte quante le industrie, anche per le piccole; e quindi prego la Camera di non consentirvi.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Veniamo ai voti

Il primo capoverso dell'articolo 8, proposto dal Governo, ed accettato dalla Commissione, è il seguente:

"Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati."

L'onorevole Curioni propone invece che si dica:

"Gli opifici di nuova costruzione *non ancora soggetti a pagamento di imposta al 1° gennaio 1891* verranno, ecc."

La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onorevole Curioni, al quale chiedo se mantiene o ritira la sua proposta.

Curioni. Mi permetta l'onorevole presidente una rettifica...

Presidente. Dica pure.

Curioni. La Commissione aveva dichiarato di accettare la mia proposta...

Tondi, relatore. Sotto condizione...

Curioni. Ciò malgrado, siccome quest'aggiunta io l'aveva proposta esclusivamente per spiegare l'articolo 14 della Commissione, che mi pareva e mi pare anche in questo momento molto equivoco, io la ritiro riservandomi d'accordo con la Commissione, se sarà possibile, o per conto mio se lo crederò opportuno, di aggiungere o di modificare l'articolo 14 stesso, quando esso verrà in discussione.

Presidente. Per ora dunque Ella non insiste: era però nel vero quando affermava che la Commissione aveva accettata la sua proposta.

Dunque ora Governo e Commissione sono d'accordo in tutta la prima parte dell'articolo 8 o meglio sino al secondo capoverso dell'articolo.

Però la Commissione propone la soppressione

dell'ultimo inciso dell'articolo ministeriale: " nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi e motori fissi. "

Tondi, relatore. Se l'onorevole presidente mi permette, io vorrei far notare un errore tipografico, che vi è nell'articolo della Commissione. Dove si cita l'articolo 11 della legge 1865 deve dirsi " articolo 18, " come è correttamente stampato nell'articolo ministeriale.

Presidente. La Commissione adunque accetta la prima e seconda parte dell'articolo 8, ma respinge l'ultima parte dell'articolo ministeriale.

Coloro, che sono dell'avviso della Commissione voteranno contro l'ultima parte dell'articolo. Intanto io leggo tutta la parte dell'articolo sulla quale Governo e Commissione concordano:

" Art. 8. Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

" Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'articolo 5 della legge stessa. "

Metto a partito questa prima parte.

(È approvata).

Viene la seconda parte dell'articolo del Governo, che la Commissione respinge e vorrebbe soppressa; la leggo:

" Nonchè alle costruzioni destinate bensì ed usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi e motori fissi. "

Coloro che approvano la proposta del Governo si alzeranno, coloro che accettano la soppressione proposta dalla Commissione rimarranno seduti.

(La proposta del Governo è approvata).

Metto a partito il complesso dell'articolo 8.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 9. Il Governo accetta l'articolo proposto dalla Commissione?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Tal quale non l'accetto; mi riservo di fare delle modificazioni.

Presidente. Leggo l'articolo 9 della Commissione:

" Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo addietro sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga chiuso e

non affittato per il corso non interrotto di un anno, o se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto al rimborso della imposta pagata.

" Il possessore nei 30 giorni successivi a quello in cui il fabbricato non è più affittato, o l'opificio è rimasto inattivo, presenterà apposita denunzia all'agente o al sindaco locale.

" Decorso l'anno di sfritto il contribuente, presentando le quietanze della imposta pagata, ne avrà il rimborso non più tardi di due mesi.

" Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura. "

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

Florenzano. Quest'articolo 9 introduce nella nostra legislazione tributaria un principio di giustizia che speriamo recherà benefici ai contribuenti, imperocchè esso permette la restituzione della tassa pagata, quando al proprietario venga a mancare il reddito per il mancato affitto del fabbricato; e con questo articolo si sanziona, o almeno si comincia a sanzionare un principio di giustizia, cioè che l'imposta debba gravitare sulla rendita presunta.

Ma perchè questo beneficio sia vero e reale, occorre che esso non dia luogo ad interpretazione, che forse non sono oggi nella mente del legislatore.

Quando l'articolo formulato dal ministro, e ripetuto in questa parte dalla Commissione dice: " Se un fabbricato ordinario, solitamente destinato ad affitto, ecc. " voi vi trovate di fronte ad una questione, che sorge in tutte le città grandi. Nelle campagne non può sorgere, ma nelle città questa questione ha un'importanza grandissima.

Io non alludo al condominio, perchè non mi preoccupo di questo; ma io alludo ai vari appartamenti, alle varie parti, che costituiscono tutto quanto il fabbricato.

Ora non basta dire che un fabbricato sia rimasto sfritto, ma bisogna considerare se di questo fabbricato sia rimasta sfritta una parte o tutto; e la legge bisogna che riconosca, anche per la parte, al proprietario, il diritto che riconosce per il tutto.

Io avrei presentato in questo senso un emendamento, ma avendo udito ieri dall'onorevole Vollaro, nella discussione generale, che egli ha presentato un emendamento su questo argomento, io mi sono astenuto di presentarne un altro; ma voglio associarmi al suo, perchè sento tutta la

giustizia di questo emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole " non affittato „ le parole " in tutto o in parte. „

L'articolo dunque direbbe così: " Se un fabbricato ordinario, solitamente destinato ad affitto, rimane chiuso e non affittato in tutto od in parte, ecc.; „ con che si verrà ad eliminare ogni possibile questione, ed ogni pretesto di litigio.

Nell'ultima parte di questo primo capoverso della Commissione, v'è una frase, sulla quale voglio anche richiamare per un istante l'attenzione della Camera. Essa dice: Il contribuente avrà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Il ministro nel suo disegno di legge si era espresso altrimenti; aveva detto: " il possessore (veramente avrebbe detto meglio il *proprietario*, ma passi) avrà diritto allo sgravio dell'imposta; „ e quantunque questo sgravio non si sarebbe potuto effettuare se non dopo compiuto l'anno di fitto in cui il proprietario ha potuto davvero provare che la casa è rimasta sfitta, tuttavia mi pare che corra una notevole differenza tra la locuzione del ministro, *sgravio*, e quella della Commissione, *rimborso di tassa*. Per verità preferisco la proposta del Governo anziché quella della Commissione; perchè a me pare che la parola *sgravio* possa essere precisata nel regolamento, che il ministro propone nello stesso articolo, mediante criteri prudenziali, e possa per lo meno permettere che sia sospeso il pagamento di questa partita, che rimane dubbia fino a che il proprietario della casa non abbia provato che la casa era rimasta sfitta.

Invece quando voi, con la locuzione della Commissione, pretendete il pagamento dell'imposta, e dopo decorso un anno date diritto al proprietario di domandare il rimborso dell'imposta pagata, mi pare che si apra l'adito ad una infinità di piati, di complicazioni e che si farà nascere una quantità di carta scritta, che complicherà ancor più la già complicata burocrazia finanziaria.

Io credo che il sistema più semplice, dal momento che voi avete accertato che la casa non è stata affittata, è quello di non riscuotere un'imposta, che poi dovrete restituire; perchè se voi riscuotete ciò che poi dovrete rimborsare, date una molestia inutile al contribuente e voi perturbate l'amministrazione anzichè semplificarla. Sono queste le due osservazioni che voleva fare su questo articolo; mi compiacio poi con la Commissione che ha tolto dall'ultimo inciso la parola *palazzo*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io voleva dire le stesse cose che ha detto testè l'onorevole Florenzano e che ora non ripeterò. Farò solo osservare, in appoggio a quanto ha detto il mio amico, che potrebbe avvenire questo fatto: il proprietario di un casamento composto di diversi grossi appartamenti e di un appartamento piccolo, ha la sventura di veder sfitti gli altri appartamenti e solo affittato l'appartamentino. In questo caso gli conviene mandar via anche l'affittuario del piccolo appartamento, perchè altrimenti pagherà di più all'erario, di quello che introiterà.

Perciò è necessario che si faccia quella distinzione, alla quale si riferì iersera l'onorevole Vollaro e ora l'onorevole Florenzano.

In caso contrario, lo ripeto, sarà un danno per l'erario, perchè chi pagherà di più che non introiti dalla piccola bottega o appartamento, rinunzierà all'affitto piccolo. Egli dirà all'unico inquilino: grazie, andate via, perchè altrimenti voi mi producente un danno.

Parmi adunque indispensabile che si approvi quanto disse l'onorevole Vollaro, e cioè che lo sgravio dovrebbe esser dato al fabbricato se rimanga sfitto *in tutto od in parte*, e, se *in parte*, *proporzionatamente* alla parte che rimane sfitta.

Ogni atto di locazione costituisce per sè una specie di ente speciale...

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Ma questo è il concetto della Commissione!

Indelli. Ma, Dio buono! è espresso assai male! Anzi, la sua formola, può dar luogo ad equivoci maggiori.

Lovito. (*Presidente della Commissione*). Ma sì!

Indelli. Se siamo d'accordo nelle idee, resta solo a spiegarci chiaramente.

Presidente. Onorevole Curioni, ha facoltà di parlare.

Curioni. Nell'interesse della finanza ho la persuasione che sarebbe stato più opportuno che non si fosse introdotta la disposizione di sgravio dell'articolo 9.

Ma, poichè questa disposizione si è voluta introdurre, io ho creduto di presentare un emendamento, il quale ha essenzialmente lo scopo di non fare distinzioni, che non mi sembrerebbero ragionevoli tra ente ed ente, quando si tratta di fabbricati, che sono effettivamente destinati alla speculazione dell'affitto.

L'onorevole ministro nella sua relazione ha dette le ragioni, per le quali egli credeva che questo sgravio non si potesse accordare nè ai teatri, nè ai luoghi di villeggiatura.

A me sembra che, per ragione di giustizia, occorra fare una distinzione.

Se si tratta di teatri particolari e di luoghi di villeggiatura padronale, allora niente di più giusto che lo sgravio non abbia effetto. Una ricca famiglia può invero ben passarsi anche il lusso di una villa e di un teatro e di tenerli chiusi per suo comodo.

Ma quando si tratta di teatri, o di ville destinati alla speculazione ed all'affitto, io domando per quale ragione si pretende di non applicare a questi enti lo sgravio dello sfitto? Consideri, onorevole ministro, che la tassa è commisurata al reddito effettivo. Anche per le ville e per i teatri, come per tutti gli altri edifizii, ogni criterio diverso è stato escluso.

Il criterio della uniformità è il solo che sia prevalso.

Dunque deve anche essere uniforme il criterio dello sgravio.

Ma se andando in vigore questa legge, si troveranno dei teatri e delle ville destinate all'affitto ed affittate, e se il proprietario obbedendo alla legge, che sotto le pene testè approvate lo obbliga a denunziare il fitto effettivo che raccoglie dalla sua proprietà, ne consegua l'intero reddito, che cosa farà se, dopo qualche tempo, la sua villa o teatro rimarranno sfitati per oltre l'anno o forse anche per parecchi anni?

Io domando: è giustizia questa di obbligare il proprietario, che non ricava più un soldo di fitto, a continuare a pagare l'imposta, come se egli continuasse a godere del fitto intero solo perchè il suo stabile è un teatro od una villa? Mi si dirà che ci può essere facilità di creare delle frodi; ma appunto per evitare queste frodi nel mio emendamento ho introdotte apposite discipline.

Vorrei che l'onorevole ministro e la onorevole Commissione considerassero che in molti dei nostri paesi, specialmente nella riviera ligure, in Toscana, sui laghi lombardi, vi è una quantità immensa di ville costruite non per uso dei proprietari, ma per farne speculazione di affitto. Mentre sarebbe troppo grave ingiustizia per i proprietari di coteste ville non ammetterli a fare valere lo sfitto oltre annuale, è chiaro come non sia punto facile di frodare l'erario, scambiando una villa padronale con una villa destinata ad essere affittata. Le Commissioni locali, gli agenti delle imposte, possono con tutta facilità scerverare le ville destinate ad essere affittate dalle ville che sono destinate all'uso dei loro proprietari.

Quindi questo pericolo di frodi, di cui pare che si sia preoccupato l'onorevole ministro, non

lo vedo, o almeno non è per fermo così grave da potere dar ragione a consumare una ineguaglianza di trattamento che, in moltissimi casi ed in moltissimi luoghi, si traduce indubitatamente in una manifesta ingiustizia. Io pregherei quindi l'onorevole ministro di adottare il temperamento da me proposto e spero che esso e la Camera non siano alieni dall'accoglierlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Io ho già dichiarato come in massima sia favorevole a questo disegno di legge, in quanto esso ha lo scopo di rifare il censimento dei fabbricati, perocchè la revisione ogni tanti anni è provvedimento di giustizia e di equità.

Ma mentre io sono favorevole al principio della legge, non credo che nell'occasione di un provvedimento di questa natura, il quale ha il solo scopo di rivedere le rendite attribuite ai fabbricati per tener conto di tutte le variazioni che possono essere avvenute nel valor locativo di questi, non credo, dico, che in tale occasione sia conveniente introdurre riforme radicali nell'ordinamento della tassa.

Per queste ragioni parmi che l'articolo 9 non sia stato molto opportunamente proposto appunto perchè tende a modificare i principii fondamentali della legge. Infatti si propone con esso che allorchando un fabbricato rimanga interamente chiuso e non affittato per un intero anno, il proprietario avrà diritto al rimborso dell'imposta pagata, il quale provvedimento muta interamente uno dei caratteri essenziali della vigente legge sui fabbricati.

Per farvi di ciò persuasi conviene considerare che un tempo nella maggior parte d'Italia i fabbricati erano compresi in un solo ed unico catasto insieme coi fondi rurali.

Gli uni e gli altri erano valutati per il valore capitale e in ragione di questo sottoposti alla imposta.

Dopo la costituzione del regno d'Italia fu fatta la legge ora vigente, la quale si fonda sopra un principio intermedio fra quello dell'imposta fondiaria sui terreni e quello dell'imposta di ricchezza mobile; e così i fabbricati, invece di essere sottoposti ad una imposta fissa ed immutabile ragguagliata al rispettivo valor capitale, furono valutati in ragione della rendita netta e sottoposti ad una tassa, periodicamente modificata, in ragione degli aumenti o delle diminuzioni del valor locativo di essi.

Ora, con l'articolo 9, non si farebbe altro che

ridurre la tassa sui fabbricati a qualche cosa come la ricchezza mobile.

Invece di colpire il fabbricato in ragione del valor locativo, quale deve essere accertato a termini di legge, si dovrebbe riscuotere la tassa in ragione dei fitti realmente percepiti.

Senonchè, per entrare su questa via, l'articolo 9 non basta; bisognerebbe aggiungere molte altre disposizioni per superare tutte le difficoltà che presenterà l'applicazione del nuovo principio proposto.

Che se si volesse applicare l'articolo 9 senza accompagnarlo con altri provvedimenti, sorgerebbero complicazioni gravissime, e quistioni praticamente insolubili.

La prima questione che sorge è questa. Quando si parla di rimborso (e qui c'è una grande differenza tra il progetto della Commissione e quello del Ministero, perchè il Ministero propone lo sgravio della tassa dei fabbricati rimasti sfitti, mentre la Commissione propone il rimborso) quando si parla di rimborso s'intende riferirsi alla tassa relativa al passato, mentre lo sgravio decorre dal giorno in cui viene accertata la nuova rendita.

Anche per la fondiaria, lo sgravio si fa riducendo l'imposta rispetto al futuro. Ma non si fa restituzione di sorta.

Le difficoltà non sono nè lievi, nè semplici. Quando voi parlate del fabbricato che rimane sfitto, intendete tutto il fabbricato, o una parte di esso? e quando un fabbricato è diviso in diversi piani appartenenti a parecchi proprietari, come vi conterrete? E lo sfitto di un'annata quali effetti produce sui ruoli dell'imposta rispetto all'avvenire? Quali pene si applicheranno nei casi di simulazioni e di contravvenzioni?

A tutte queste incertezze bisogna che risponda la legge con altrettante disposizioni.

Io comprendo benissimo come taluni deputati temano che nei rispettivi paesi alcuni fabbricati rimangano sfitti in causa della emigrazione. Ma io faccio osservare che la maggior parte dei fabbricati che rimangono abbandonati in causa dell'emigrazione, appartengono a quella categoria di abitazioni rurali che non sono soggette alla imposta.

Nota inoltre che se si adottasse l'articolo 9 portante l'obbligo di fare speciali denunzie non appena un fabbricato, od un quartiere, od una bottega rimanga sfitta, le agenzie delle imposte avrebbero bisogno di un personale molto numeroso per fare i necessari accertamenti. Perchè per seguire e controllare tutte le denunzie, e per verificare se queste sono fondate sulla verità, e

per sorvegliare se la chiusura di un fabbricato non venga interrotta, gli uffici come sono oggi costituiti non avrebbero personale sufficiente.

Per queste ragioni, e giacchè m'avvedo che la Camera ha desiderio di affrettare la votazione, io propongo che questo articolo sia per ora eliminato e soppresso.

Il Ministero potrà in seguito fare degli studi, e, se lo crederà opportuno, presentare un apposito disegno di legge per introdurre nella legge l'ideata riforma; ma così come sta, sia nella forma proposta dal Ministero, sia nella forma della Giunta, a mio avviso, l'articolo 9 creerebbe notevoli perturbazioni in ragione delle dubbiezze che lascerebbe sussistere.

Aggiungo finalmente che quest'articolo è destinato a cagionare forti perdite alla finanza.

Ora se noi, dopo avere approvata la legge sugli spiriti, i cui indeterminati e incerti effetti, lasciano temere che da essa possa derivare una diminuzione d'entrata, aggiungiamo anche quest'articolo 9, non so come il Ministero potrà coltivare ancora la speranza di ottenere negli anni venturi quei larghi aumenti d'entrata su cui esso fa assegnamento.

Presidente. Debbo far noto alla Camera che vi è una proposta di soppressione di quest'articolo. Sarebbe bene che la Commissione ed il Governo esprimessero il loro avviso su questa proposta di soppressione, perchè, una volta ammessa, non avrebbero più ragion d'essere gli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

Carnazza-Amari. Io non credevo veramente che una disposizione proposta dal Ministero in attuazione del principio di giustizia distributiva...

Cadolini. Chiedo di parlare.

Carnazza Amari. ... in nome della quale egli ha presentato questo disegno di legge sulla revisione dei fabbricati, trovasse opposizioni nella Camera, e si volesse sopprimere quest'articolo che vuole attuare una giustizia già da lungo tempo desiderata.

L'onorevole Cadolini ha detto che per poter attuare quest'articolo bisogna andare a riforme radicali. Ma non occorre nessuna riforma radicale; non c'è altro da fare se non che di attuare il rimborso semprechè ci sia lo sfitto per un anno.

Soggiunge l'onorevole Cadolini che questo va incontro a grandi difficoltà... (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio. Continui, onorevole Carnazza-Amari. Non perdiamo tempo.

Carnazza-Amari. L'onorevole Cadolini crede che l'attuazione di quest'articolo incontri grandi diffi-

coltà per accertare i fabbricati chiusi o non affittati. Ma il modo di accertarli è facile; si farà quello stesso che si fa per accertare che i fabbricati siano affittati. L'agente ha tanta facilità di conoscere le case affittate, e con quelle stesse forme, con gli stessi mezzi potrà conoscere quelle non affittate. E poi spetta al contribuente di provare con fatti e documenti che la sua casa è vuota, molto più se deve dimostrare che l'intero fabbricato è interamente chiuso. Per conseguenza a me pare che le opposizioni mosse dal preopinante non siano di gran valore.

L'onorevole Cadolini, seguendo una teoria annunciata poco fa dall'onorevole Plebano, sostiene che la tassa sui fabbricati non colpisce il reddito reale, ma sibbene quello convenzionale, o, come si dice con un'altra formula di occasione il reddito potenziale.

Onorevole Plebano, duolmi di non poter dividere questa opinione.

La tassa colpisce il reddito per quanto è effettivamente. E se ne vuole una prova, questa sorge chiaramente, quando si tratta di imporre la tassa su quei fabbricati pei quali ci è un atto scritto con una pubblica amministrazione. In tali casi l'agente delle tasse colpisce il reddito sulla dichiarazione che risulta dal contratto senza pensare a reddito presunto o potenziale. Come altresì la ricchezza mobile che colpisce lo stipendio dell'impiegato o la rendita pubblica, è determinata sulla realtà del reddito. Però in tutti gli altri redditi mobiliari o immobiliari, quando non ci sono elementi certi per poterne determinare l'entità, si ricorre alla presunzione, non perchè si voglia presuntivamente colpire il reddito, ma perchè non c'è altro mezzo, ed in mancanza della prova della realtà, si ricorre alla presunzione.

Queste poche osservazioni parmi che siano sufficienti a consigliarci a mantenere l'articolo proposto dal ministro accettato e sostenuto dalla Commissione, fondato sul principio della giustizia in nome della quale la legge è stata presentata.

Però la Commissione, il Governo e la Camera per essere logici debbono stabilire che il rimborso della tassa avvenga non soltanto quando l'intero fabbricato sia chiuso e non affittato, ma anche quando sia chiusa e non affittata una parte di questo fabbricato; se il principio vale per il tutto, deve anche valere per la parte.

Se ciò non ammettete avverranno gl'inconvenienti di cui parlarono gli onorevoli Florenzano, Indelli ed altri e che io non ripeto.

Ma risponde l'onorevole ministro che per l'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865 esiste il 25 per cento per indennizzare i contribuenti per tutte le perdite che possono avere. Ora, secondo l'interpretazione data dal ministro stesso, questo abbuono si riferisce alle spese o alle perdite che il locatore possa soffrire per la manutenzione e le riparazioni del fabbricato, per la non solvenza del locatario, per gli sfiti di breve durata e non può riguardare il caso che un fabbricato rimanga chiuso per oltre un anno. Ciò è tanto vero che lo stesso ministro nella relazione ha soggiunto che " questo coefficiente di riduzione cioè del 25 per cento il quale si mette anche in conto degli sfiti, se può compensare quello di breve durata, non è sufficiente quando l'improduttività del fabbricato si prolunga. E fu pure osservato come talvolta questo coefficiente sia inadeguato alla diversa natura dei fabbricati, ed alla diversa loro ubicazione. »

Ora se questo principio per la stessa dichiarazione del ministro è vero per l'intero fabbricato, per logica necessaria, è impossibile che non sia vero anche per una parte del fabbricato stesso.

In conseguenza di ciò, io, col mio emendamento, ho proposto di accettare l'articolo, perfettamente come si trova proposto dal Ministero e dalla Commissione, aggiungendo solo che il rimborso debba aver luogo nel caso che il fabbricato rimanga chiuso, inabitato, in tutto, ed anche in parte. (*Ai voti! ai voti!*)

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ho inteso l'onorevole collega Cadolini proporre la soppressione di questo articolo, od almeno il suo rinvio a migliori studi; e, se non vado errato, l'onorevole presidente ha detto testè essere anzi pervenuta al suo banco una proposta di soppressione dell'articolo.

Presidente. Se mi permette, onorevole ministro: hanno chiesto la soppressione di questo articolo gli onorevoli Grimaldi, Sonnino-Sidney, Papa, Baroni, Indelicato, Penserini, Calvi, Nicolosi.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Benissimo! Io dichiaro però francamente che non accetto la soppressione dell'articolo. (Bene! Bravo! a sinistra). E non accetto neppure la dizione proposta dalla Commissione.

Imbriani. È onesto! è onesto! (*Uarità*).

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non accetto la dizione proposta dalla Commissione quale

è, attesochè, come mi riservo di dimostrare, essa allarga alquanto la concessione.

Dico che mi riservo di dimostrare, perchè, essendosi già convenuto che la discussione dell'articolo sia rinviata a domani, affinchè i deputati abbiano presenti le modificazioni proposte dal Ministero, io pregherei la Camera di consentire che anche la dizione modificata di questo articolo venisse presentata e discussa domani.

Presidente. L'onorevole ministro propone che l'articolo 9 sia sospeso e rimandato alla Commissione.

Intanto, se qualche deputato avesse in animo di presentare altri emendamenti, pregherei di consegnarli in tempo all'ufficio di Presidenza.

“ Art. 10. Gli aumenti e le diminuzioni d'imposta, di cui è parola nell'articolo 5 dell' allegato *F* alla legge 11 agosto 1870 (n. 5784) avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denuncia o l'accertamento. ”

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Plebano. Se io intendo bene il senso di quest'articolo 10, mi pare che con esso si sanziona una di quelle ingiustizie, che certamente non può essere nell'animo dell'onorevole ministro delle finanze di sostenere.

Il senso di quest'articolo, tradotto in moneta spicciola, è questo: supponete che io abbia un fabbricato tassato nei ruoli del 1889; supponete che a metà dell'anno 1889 il reddito mi si diminuisca di un terzo, tanto da aver diritto alla diminuzione d'imposta: dovrei aver diritto a che non mi si facesse pagare l'imposta per intero: invece questo articolo rimanda ai ruoli dell'anno successivo l'effetto della diminuzione d'imposta: il che vuol dire che per sette od otto mesi io continuo a pagare l'imposta che non avrei l'obbligo di pagare.

A me ciò pare evidente, e credo quindi che l'onorevole ministro potrebbe accettare (senza grave pericolo per la finanza, come avviene in qualche altro articolo), potrebbe, dico, accettare questo concetto, che cioè nei casi di cui parla questo articolo 10, la diminuzione avvenga dal giorno in cui effettivamente il reddito è diminuito; mi pare una questione di elementare giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. La disposizione dell'articolo 10 del disegno di legge non fa che

stabilire quanto si è fatto costantemente dacchè esiste la imposta sui fabbricati.

La regola generale in materia d'imposta fondiaria, è la stabilità della imposta stessa per tutto il tempo che decorre fino ad una nuova revisione generale.

L'articolo 21 della legge del 1865 aveva stabilito che quando il reddito aumenta o diminuisce di un terzo si fa luogo ad una revisione parziale. L'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 aggiunse che tale revisione si fa quando l'aumento o la diminuzione di un terzo dipendono da causa con effetto continuativo. Verificandosi tale fatto si procede a una revisione dell'accertamento.

Ora revisione significa una denuncia e un giudizio, il quale produce i suoi effetti sull'imposta per l'avvenire. Questo si è praticato costantemente fin qui e non vedrei ragione perchè si debba modificare un sistema conforme alla natura dell'imposta e al suo ordinamento.

Non è il caso di rimborso d'indebito, poichè l'accertamento generale ha effetto fino a che non sia intervenuta la revisione parziale, e fino a che questa sia avvenuta, l'imposta precedente è legalmente dovuta.

Ripeto del resto che quest'articolo 10 nulla stabilisce di più fiscale di quanto si è fatto finora.

Plebano. Chiedo di parlare. (*Conversazioni*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Plebano. Io sapeva benissimo, onorevole ministro del Tesoro, che si è sempre fatto così. Ma poichè siamo appunto qui a correggere ingiustizie, io domandava che si correggesse anche questa, giacchè evidentemente un'ingiustizia c'è. Del resto osservo, onorevole ministro, che non è esatto il dire che la mia proposta non collima e non si adatta al sistema della legge. Ma nell'articolo 9 testè sospeso si fa precisamente per gli sfiti quello che ora io vi domando per le diminuzioni di reddito.

Per gli sfiti precisamente si ammette il rimborso dal giorno in cui lo sfitto si verifica.

Giolitti, ministro del tesoro. No, un anno dopo!

Plebano. Ma si rimborsa la imposta pagata.

Giolitti, ministro del tesoro. No!

Plebano. Così come è scritto, l'articolo non mi pare dubbio che dia ragione a me; ora io dico: perchè lo stesso concetto di rimborsare l'imposta ingiustamente pagata non si applica anche alle diminuzioni di redditi di cui parla questo articolo 10? È una questione di elementare giustizia, e perciò io mi sono permesso di richiamarvi sopra l'attenzione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Osservo non esservi contraddizione fra l'articolo che discutiamo e l'articolo nono stato sospeso, poichè in quest'ultimo si propone di ammettere lo sgravio dopo che il fabbricato è stato un anno vuoto, mentre l'onorevole Plebano vorrebbe conceder l'esonero parziale dal giorno stesso in cui avviene la diminuzione del reddito.

Plebano. Ma fate il rimborso!

Giolitti, ministro del tesoro. Si farà il rimborso per il tempo posteriore alla parziale revisione. Del resto io non comprendo come l'onorevole Plebano, il quale trova così assurdo che nel caso di mancanza totale del reddito si ammetta il rimborso, voglia poi farci ammettere il rimborso stesso per una semplice diminuzione del reddito anche per pochi mesi durante l'accertamento.

Plebano. Io voglio che sia adempiuta la legge.

Giolitti, ministro del tesoro. Qui si tratta di farla la legge non di osservarla. Del resto ripeto non esservi contraddizione trattandosi di due casi assolutamente distinti.

Presidente. L'onorevole Plebano non facendo proposte, io pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

“ Art. 11 (aggiunto). Sono condonate le penali di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati da esibire per fini della revisione dell'imposta. ”

L'onorevole ministro delle finanze accetta questo articolo aggiuntivo?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Accetto; solo pregherei la Commissione di voler togliere le ultime parole dell'articolo “ da esibire per fini della revisione della imposta ” perchè queste parole potrebbero far supporre che per la revisione si potessero produrre dei contratti di locazione diversi da quelli realmente in corso.

Quindi io domanderei che l'articolo terminasse alle parole: *pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati*, e si sopprimesse il resto.

Lovito. (Presidente della Commissione). La Commissione accetta la modifica proposta dall'onorevole ministro.

Presidente. Va bene.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-Pasini.

Grassi-Pasini. All'articolo 11 è detto che “ sono condonate le penali di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati. ”

Ora, all'articolo 3 è posto un termine (a tutto gennaio 1890) dentro il quale il contribuente è obbligato a consegnare all'agente la scheda con la relativa denuncia, alla quale per disposto dell'articolo 4 dovranno allegarsi i documenti di quei contratti d'affitto, di cui precipuamente si tratta in questo articolo.

Io pertanto propongo che invece di fissare la data di due mesi per pagare la tassa relativa ai contratti, si conceda al contribuente che trovasi nel caso di doversi giovare del presente articolo un termine uguale a quello prescritto dall'articolo 3.

Sarà una lieve differenza di tempo, onorevole ministro, ma senza uscire però dal concetto che informa il presente articolo, senza creare alcun imbarazzo al regolare andamento della revisione dell'imposta, sarà data un'agevolezza a tutti quei contribuenti, o analfabeti, o sparsi nelle campagne, che più facilmente potranno mettersi in regola.

Io confido che il Governo e la Commissione vorranno far buon viso a questa mia proposta.

Presidente. Onorevole Grassi-Pasini, presenta un emendamento o no?

Grassi-Pasini. Sì.

Presidente. Ma badi, che se non è sottoscritto da 10 deputati non può esser discusso.

Grassi-Pasini. Io faccio una proposta al Governo ed alla Commissione.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Se mi permette l'onorevole Grassi-Pasini, gli dirò una ragione la quale forse lo persuaderà a non insistere sopra il suo emendamento.

Il termine di due mesi è più che sufficiente affinché ciascuno possa far registrare le scritture di affitto. Invece vi ha una considerazione la quale consiglia a non estenderlo di più; ed è questa: se il contribuente registra le sue scritture entro due mesi, l'agente ha tutto il tempo di vederle, e tenerne conto nell'accertamento. Se invece accordiamo per la registrazione tanto tempo quanto ne correrà fino al giorno nel quale l'agente dovrà aver compiuto il suo lavoro, in tal caso la registrazione non gioverà più allo scopo che la legge si propone. Si condona la multa appunto per entrare nella piena

regolarità e per dar modo al contribuente di fare una denuncia esatta senza incorrere in multa; ma non si intende certamente di dar modo al contribuente di ritardare la registrazione di tanto da impedire che l'agente ne abbia notizia in tempo utile. L'estendere il termine dell'articolo 11, mentre non gioverebbe ai contribuenti onesti, potrebbe recar danno alla finanza.

Grassi-Pasini. Onorevole ministro, io non proponevo una data incerta. Siccome all'articolo 3, è indicato il termine entro il quale il contribuente deve consegnare all'agente la scheda, con i relativi documenti; invece di dare due mesi io propongo che si dia tutto questo tempo utile; dimodochè non succederà mai quello che lei diceva, perchè io darei il tempo utile, sino a quel momento in cui il contribuente è obbligato a presentare il documento all'agente delle imposte.

Giolitti, ministro del tesoro. Mi spiegherò più chiaramente. Gli agenti delle imposte, appena entrata in vigore la legge, andranno a consultare gli atti di registro per trovare quali sieno i veri redditi. Se la registrazione non avviene fino al febbraio 1890 tutte le indagini che si fanno da ora fino al febbraio 1890 non gioveranno a scoprire questi atti registrati. Ecco la ragione per la quale è necessario che la registrazione intervenga prima. Del resto è già un beneficio grande quello di condonare interamente tutte le multe incorse e dare tempo a mettersi in regola due mesi dopo che la legge sarà andata in vigore.

Presidente. Non essendosi presentata alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 11, aggiunto.

(È approvato).

“ Articolo 12 (aggiunto). A coloro che, uniformandosi alle disposizioni della presente legge, facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denunce, non saranno inflitte le multe, nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunce relative ai redditi accertati precedentemente. ”

Onorevole ministro delle finanze, accetta questo articolo aggiunto dalla Commissione?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Lo accetto.

Presidente. Lo pongo a partito.

(È approvato).

“ Articolo 13. Le Commissioni di prima istanza indicate dall'articolo 42 della legge 24 agosto 1877 (n. 4021), in quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, saranno aumentate di

due commissari effettivi e di un supplente, i quali saranno nominati dai rispettivi Consigli comunali. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini.

Benedini. Io prendo occasione da questo articolo per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze sulla composizione delle Commissioni provinciali, nelle quali, come si sa, il Governo ha la maggioranza, a differenza delle Commissioni comunali tutte elettive meno il presidente. Ricordo all'onorevole ministro delle finanze come nella relazione della Commissione che riferì sul disegno di legge (che diventò poi legge) per modificazioni del procedimento per i reclami in materia di imposte dirette, fossero scritte appunto queste parole:

Molte altre riforme sono invero necessarie per rendere più complete le garanzie dei contribuenti nell'opera delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza. Ma esse più che nella presente legge, limitata alla procedura dei reclami, dovrebbero trovar posto in quella sulle imposte dirette. Sarebbe certamente opportuno prevedere e impedire che i periti chiamati in sussidio agli agenti delle imposte nelle verifiche dei redditi dei fabbricati, prendano poi parte nelle decisioni di 1ª e 2ª istanza.

Ed io posso assicurare che a far parte di alcune Commissioni provinciali d'appello furono nominate dalla direzione delle imposte dirette dei periti che aveano preparato il lavoro delle agenzie per la revisione dei fabbricati, specialmente per gli opifici; e pertanto, partecipando poi alle deliberazioni di dette Commissioni, fungevano da giudici del proprio operato. Io credo che l'onorevole ministro accoglierà di buon grado la mia raccomandazione coerentemente alla sua stessa circolare del 25 marzo 1889 che egli ha diramato alle intendenze, dove con parole nobilissime che non si era usi a leggere in circolari di questo genere, egli fa appello non già ad un eccesso di ingerenza governativa ma alla devozione di cittadini egregi.

In questa circolare, però, è sfuggito che le Commissioni di appello servono per le imposte dirette, cioè per la ricchezza mobile e per i fabbricati; e in essa si raccomanda solo di escludere dalle Commissioni di appello gli impiegati finanziarii addetti alla imposta di ricchezza mobile.

Ma per la stessa ragione io credo debbano essere esclusi anche gli impiegati, i quali fanno parte dell'ufficio tecnico di finanza, siano ingegneri capi o subalterni, che sempre fungono da

periti della agenzia delle imposte, perchè, ripeto, essi assumono la doppia veste di parte e di giudice.

In questo senso è la raccomandazione, che io rivolgo al ministro delle finanze.

Presidente. L'onorevole Massabò ha facoltà di parlare.

Massabò. Associandomi di buon grado alla savia raccomandazione fatta dall'onorevole Benedini, devo integrarne il concetto e trarne tutte le conseguenze che logicamente ne derivano.

La garanzia che la legge ripone nelle Commissioni provinciali sta in un certo equilibrio tra l'elemento governativo e l'elemento elettivo, in quanto che la scelta viene fatta in parte, ossia per metà dall'Intendenza di finanza, ed in parte, ossia per la restante metà, dal Consiglio provinciale, restando al prefetto il delicatissimo compito d'eleggere il presidente.

Un siffatto modo d'elezione rileva perspicuamente l'intento prefissosi dalla legge di contemperare in giusta misura gli interessi e i diritti del contribuente con quelli del pubblico erario, inguischè la Commissione, la quale deve sovrannamente giudicare sul merito dei reclami, offra serie guarentigie d'imparzialità e d'indipendenza tanto nell'interesse della finanza quanto nell'interesse del cittadino.

Ora, questo sistema d'equilibrio tra l'elemento governativo, che sta più specialmente a tutela dell'erario, e l'elemento elettivo che deve più specialmente proteggere la sorte del contribuente, rimane nella pratica turbato per l'uso invalso in molte prefetture del Regno, d'affidare costantemente la presidenza delle Commissioni provinciali d'appello a funzionari od impiegati dell'ordine amministrativo, assicurando in tal modo la preponderanza all'elemento governativo, ciò che non è sicuramente nel voto della legge, e non è corretto, ripugnando ai principii fondamentali della giustizia distributiva, che la pubblica amministrazione possa ad un tempo essere giudice e parte.

A questi principii s'inspirava l'onorevole ministro nella sua recente circolare del 25 marzo 1889, e di ciò dev'essergli data sincera lode, con cui raccomandava d'escludere gl'impiegati finanziarii dalle Commissioni provinciali per l'accertamento della ricchezza mobile.

A questi principii si è ispirato pure proponendo di rinforzare l'elemento elettivo nelle Commissioni di prima istanza, secondochè suona l'articolo 13 in esame.

La logica però di questi principii deve essere

spinta sino all'ultime sue deduzioni, e la logica richiede non solo che gl'impiegati dell'ufficio tecnico di finanza sieno eliminati dal far parte della Commissione d'appello per la revisione della tassa sui fabbricati, non potendo fungere da giudici coloro ch'ebbero nell'interesse della finanza ad interloquire come periti, secondochè egregiamente osservava testè l'onorevole Benedini, ma che la presidenza sia assunta da persone estranee all'amministrazione governativa.

La giustizia, come la moglie di Cesare, non dev'essere sospettata, e il sospetto s'infiltra di leggieri nelle masse a riguardo dei responsi dati da Commissioni, nelle quali l'elemento governativo è costantemente in maggioranza. A prescindere dai rapporti di gerarchia e di dipendenza, che rendono sospetto il giudizio di un impiegato, è difficile ch'esso possa esattamente conoscere le condizioni locali e determinare la potenzialità di ogni singolo contribuente.

Infine parmi sconveniente ed ingiurioso per i cittadini, che risiedono in un capoluogo di provincia l'escluderli sistematicamente dalla presidenza delle Commissioni d'appello, quasi che fra essi non vi fossero cittadini probi ed intemerati meritevoli d'occupare l'elevato delicatissimo ufficio.

Confido pertanto che l'onorevole ministro, in coerenza ai principii della giustizia distributiva ch'egli ha così risolutamente proclamato, e intende far prevalere in surrogazione del vecchio ed empirico sistema del gretto fiscalismo, vorrà completare le sue buone disposizioni, eliminando lo sconcio, che ho sopra enunciato e che scuote la fiducia dei cittadini nella giustizia delle Commissioni provinciali d'appello, investite del nobilissimo mandato di proteggerli contro l'errore o l'arbitrio del fisco.

In tal modo soltanto diventeranno serie le guarentigie, che si vogliono offrire ai contribuenti onesti contro il pericolo d'errori od ingiusti apprezzamenti dell'agenzia delle tasse, corriva sempre ad esagerare gli interessi ed i diritti della pubblica finanza. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Accolgo di buon grado la raccomandazione degli onorevoli colleghi Benedini e Massabò; e sia loro come garanzia della sincerità di questa mia dichiarazione la Circolare, che l'onorevole Benedini mi ha fatto l'onore di citare, e che ho diretto agli agenti delle imposte nello scorso maggio, a proposito della costituzione delle Commissioni della ricchezza mo-

bile. Io credo che l'elemento governativo, per quanto utile sino ad un certo punto, non debba però soverchiare l'elemento elettivo. E, infatti, in quella Circolare ho prescritto che i primi segretari d'Intendenza, i quali facevano parte di quelle Commissioni, non debbano più appartenervi per l'avvenire.

Vedano dunque da ciò quali siano i miei criteri, e stieno certi che io continuerò a seguirli.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha presentato la seguente aggiunta:

“ I Consigli comunali eleggeranno altresì due altri commissari ed un supplente i quali saranno chiamati a sedere e deliberare nelle Commissioni provinciali di appello pei fabbricati, quando saranno trattati reclami di amministrati dei comuni in cui essi vennero eletti. ”

La mantiene, onorevole Vollaro?

Vollaro. Sicuro!

Presidente. Onorevole ministro, l'accetta?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Pregherei l'onorevole Vollaro di ritirare questa proposta, perchè se tutti i Consigli comunali della provincia dovessero mandare due commissari ed un supplente, si verrebbe a costituire tale numero di consiglieri da non sapere neppure come radunarli. Pongasi, per esempio, una provincia che abbia 300 comuni: se tutti questi dovessero mandare 2 commissari ed un supplente, s'immagini quale Commissione ne uscirebbe!

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro. Ho bisogno di spiegarmi anche perchè non sembri che io abbia fatto una proposta non seria.

I Consigli comunali nominano i loro delegati. Costoro sarebbero chiamati quando nelle Commissioni provinciali di appello si trattassero affari che li riguardano. Per esempio, Roma ne nomina due. Quando nella Commissione di appello si trattino affari di Roma, saranno chiamati i due nominati dal Consiglio per gli affari relativi a Roma. In tal modo si darebbe ai contribuenti la garanzia che oggi non hanno, perchè nelle Commissioni di appello prevale l'elemento governativo, e non c'è libertà di giudizio.

Io non intendo dire che l'elemento governativo non sia degno di rispetto; mi preme solo di fare in modo che non prevalga sull'elemento elettivo. Ora se il Governo stesso propone l'aggiunzione di due membri nominati dai Consigli comunali per completare le Commissioni locali, io non capisco perchè non debba consentire che lo

stesso si faccia nelle Commissioni provinciali di appello.

Non mi è mai venuto in mente di volere, come sembra credere l'onorevole ministro, che in una provincia composta di 10 comuni, 200 delegati si debbano riunire insieme alla Commissione provinciale.

Detto questo io non insisto e mi rimetto a ciò che diranno la Commissione ed il Governo. Credo però che una garanzia come l'avete accordata per le Commissioni locali, dovrete accordarla ai contribuenti i quali ricorrono alle Commissioni di appello.

Presidente. Il Governo ha dichiarato che non accetta quest'aggiunta. Onorevole Vollaro, dica se la mantiene o no.

Vollaro. Non insisto.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Rettifico una parola che mi è sfuggita: ho detto che si sarebbe costituito tale numero di consiglieri da non sapere neppure come radunarli. Ora, non poteva certo cadermi in mente che si dovessero mandare così gran numero di consiglieri comunali, perchè non v'è comune in Italia, che li abbia. Io volevo dire, non consiglieri, ma commissari: due commissari per ogni comune; quindi dove vi sono 300 comuni, 600 commissari.

Ma questo non è possibile! L'aggiunta proposta dall'onorevole Vollaro dice: saranno chiamati a sedere e deliberare...

Vollaro. Quando, ecc...

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ad ogni modo, lo ringrazio di averla ritirata.

Presidente. L'onorevole Vollaro non insiste nella aggiunta che aveva proposto all'articolo 13.

Metto quindi a partito l'articolo 13.

(*E approvato.*)

“ Art. 14. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non avranno effetto se non pei redditi accertati in seguito alla revisione generale. ”

L'onorevole ministro accetta quest'articolo proposto dalla Commissione?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. L'accetto, **Curioni.** Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Curioni. Faccio osservare che, essendosi rinviata a domani la discussione dell'articolo 9, bisognerebbe rinviare anche quest'articolo 14, che contiene una disposizione transitoria riguardante l'articolo 9.

Presidente. Ha ragione.

Anche questo articolo 14 è rinviato a domani.

“ Art. 15. Alle spese per l'esecuzione della pre-

sente legge si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Prego la Commissione e la Camera di consentire che quest'articolo sia modificato in questo senso « Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione della somma occorrente nella legge di assestamento di bilancio dell'esercizio corrente e nei bilanci degli anni successivi. » E ciò perchè non si potrebbe prelevare la spesa dal fondo di riserva delle spese impreviste, che è già diminuito di un milione, e che deve esser conservato per le necessità amministrative, alle quali il fondo medesimo è destinato.

Quindi, come si è fatto nel 1877, quando si è votata la revisione, domando che sia stanziato un apposito fondo in bilancio.

(Si concorda la redazione dell'articolo fra l'onorevole ministro delle finanze e la Presidenza).

Presidente. Dunque l'articolo sarebbe così modificato:

« Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio dell'esercizio 89-90, e nei bilanci degli anni successivi. »

La Commissione accetta?

Tondi, relatore. Pienamente.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 16.

(È approvato).

Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Curioni. Ne do lettura.

Art. 16. L'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865 e l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, allegato F vengono insieme fusi e così modificati:

« Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate agli articoli 18 e 19 della legge 21 gennaio 1865, si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito non meno di un sesto, semprechè le variazioni derivino da cause di carattere permanente. »

La Commissione lo accetta?

Tondi, relatore. Vorremmo prima sentire il ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Il Ministero non può accettare questa proposta, che ha una apparenza mite, ma che ha, invece, molta gravità; poichè si domanda la modificazione dell'articolo 21, il quale stabilisce che si procederà ad una nuova revisione, ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

L'onorevole Curioni, invece, vorrebbe dire: quando sia aumentato o diminuito di un sesto.

Si capisce quanta sia la differenza, e come più frequenti dovrebbero essere queste revisioni, con grave disturbo dell'amministrazione non solo, ma anche con grave perdita della finanza. Senz'altra dimostrazione, mi pare evidente che il Governo non può accettare questa proposta.

Presidente. Onorevole Curioni?

Curioni. Io credeva che l'onorevole ministro almeno questo mio ultimo emendamento lo avrebbe accettato.

Scopo precipuo di questo disegno di legge, l'onorevole ministro lo ha ripetuto parecchie volte in questa discussione e lo ha scritto nelle prime pagine della sua relazione, è stato per lui quello di pareggiare la condizione dei contribuenti di fronte alla tassa dei fabbricati; pareggiamento che non trovava luogo per mezzo della legge organica, non concedente variazioni del reddito, salvo nei casi di eccedenza o diminuzione del terzo, lo che costituisce, egli ha detto, ed è di fatti, una grande ingiustizia.

Ora, per evitare che questa grande ingiustizia si ripeta e si riproduca per un'altra diecina d'anni almeno, quanti ne occorreranno di certo perchè si deliberi una nuova revisione della tassa dei fabbricati, sarebbe ovvia la mia proposta di ridurre ad un sesto il minimo dell'aumento o della diminuzione di reddito suscettivo di dare luogo alla revisione parziale in ogni tempo.

L'onorevole ministro ha detto che dal mio emendamento ne può derivare un danno alla finanza. Ma io non lo credo assolutamente per la ragione stessa che non credo che possa derivare danno alla finanza dalla legge attuale di revisione generale proposta appunto per eliminare il cumulo di ingiustizie che si agglomerò nel passato decennio.

Io leggo le parole con cui esordisce l'onorevole ministro nella sua relazione.

« La rendita reale, base dell'imposta sui fabbricati, è soggetta a variazioni, sia in aumento, sia in diminuzione; e le revisioni parziali am-

messe dalla legge sono circoscritte esclusivamente al caso di cui la rendita si trovi aumentata, o diminuita, in una misura *a priori* determinata, e per cause aventi effetto continuativo. Perciò è giusto ed opportuno che, lasciati da parte costesti vincoli, si possa, dopo undici anni dalla ultima revisione generale, adeguare l'imposta alla rendita in corso, con isgravo dei contribuenti, là dove le rendite segnano ora una diminuzione, qualunque essa sia, e con profitto della finanza là dove esse segnano un aumento. »

Dunque giustizia da una parte e profitto delle finanze dall'altra, tanto in una revisione generale come nelle revisioni parziali rese più facili diminuendo a cifra più ragionevole la aliquota delle variazioni.

L'onorevole ministro m'insegna che, malgrado le dolorose condizioni che l'Italia attraversa, la ricchezza mobiliare ed immobiliare è in aumento e non in diminuzione.

Quindi io credo di aver fatta proposta la quale, mentre salvaguarda il principio di giustizia, salvaguarda anche gl'interessi della finanza. E dichiaro francamente che mi sarei aspettato che l'onorevole ministro avesse fatto migliore accoglienza, ad una proposta ispirata dal concetto al quale egli era sollecito di proclamare informato il suo disegno di legge.

Presidente. La Commissione accetta?

Tondi, relatore. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Curioni. Essa potrebbe in certo modo corrispondere più alla realtà dei fatti, ma non si può negare che turberebbe moltissimo gl'interessi dei contribuenti e gli interessi dello Stato; poichè renderebbe la revisione parziale più frequente di quello che il bisogno richieda. La revisione ci è appunto perchè le ingiustizie siano corrette, e le piccole differenze non si possano prolungare al di là di 5 o 6 anni. Sono a questo scopo preordinate e richieste le revisioni generali.

Presidente. Rileggo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Curioni, che Governo e Commissione non accettano.

« Art. 16. L'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865 e l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 allegato F vengono insieme fusi e così modificati:

« Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate agli articoli 18 e 19 della legge 26 gennaio 1865, si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito non meno di un sesto, semprechè le va-

riazioni derivino da cause di carattere permanente. »

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Visto che ministro e Commissione non credono di accettare il mio articolo aggiuntivo, lo ritiro.

Presidente. Lo ritira? sta bene. Rimangono dunque in sospenso gli articoli 7, 9 e 14. La Commissione esaminerà le diverse proposte e domani riferirà.

Comunicansi e sono svolte tre domande di interrogazione del deputato Imbriani.

Presidente. Comunico alla Camera tre domande di interrogazioni dell'onorevole Imbriani. (*Rumori*).

Una al ministro della guerra, che è la seguente:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa i gradi ed il servizio nell'esercito nazionale concessi ad un principe straniero, contrariamente alle leggi dello Stato ed in opposizione alla legge di avanzamento nell'esercito. »

Altre due all'onorevole ministro dell'interno, delle quali do lettura:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro dell'interno circa le spese di cui vanno oberando i propri esausti bilanci le provincie e città di Lecce e di Bari, in tanto economico squilibrio, per ricevere il Capo dello Stato. »

« Il sottoscritto volge interrogazione al ministro dell'interno circa la condotta amministrativa politica del prefetto di Napoli. »

Prego gli onorevoli ministri di dire se e quando intendano di rispondere.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Sono agli ordini della Camera; pronto a rispondere subito.

Crispi, ministro dell'interno. Anch'io.

Presidente. Allora darò facoltà di parlare all'onorevole Imbriani per isvolgere la sua interrogazione al ministro della guerra.

Imbriani. Ho rivolto la prima interrogazione al ministro della guerra, poichè ad un principe straniero, cioè al figlio del principe Gerolamo Bonaparte, è stato dato nell'esercito il grado di capitano. Nè le promozioni sono state conferite secondo la legge di avanzamento dell'esercito, nè

secondo le leggi dello Stato uno straniero, senza ottenere la naturalità, può avere l'onore di servire nell'esercito nazionale.

Questa è la mia interrogazione breve, esplicita e netta.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè Viale, ministro della guerra. Nell'interrogazione dell'onorevole Imbriani c'è una questione di principio e una questione di persona. Lascio in disparte la questione della persona per momento.

Come questione di principio l'onorevole Imbriani è nell'errore ritenendo che uno straniero non possa servire nell'esercito italiano. Nessuna delle nostre leggi, nè quella dell'avanzamento nè quella sullo stato degli ufficiali, contengono una parola che proibisca che uno straniero possa servire nelle file dell'esercito nazionale. La sola legge di leva, legge fondamentale dello Stato, ha l'articolo 112, il quale stabilisce che gli stranieri non possono contrarre arruolamenti volontari senza l'autorizzazione del Re, il che vuol dire che quando il Re dà l'autorizzazione, lo straniero può servire nell'esercito nazionale. Del resto mi basta citare che abbiamo nell'esercito italiano oggidì ancora parecchi stranieri i quali hanno conservato la loro nazionalità, che hanno combattuto per l'indipendenza nostra, e che servono nell'esercito come ufficiali effettivi. Ed essi hanno conseguito gradi e promozioni bene meritate (*Bene!*)

Ci sono poi stranieri i quali servono come ufficiali per loro istruzione; e di questi sempre ne furono ammessi nel nostro esercito con l'autorizzazione del Re, come sono ammessi in tutti gli eserciti del mondo. E noi oggi abbiamo nell'esercito ufficiali greci, svedesi, rumeni, bulgari, egiziani, montenegrini, giapponesi e americani i quali servono, per loro istruzione, nell'esercito italiano vestendone l'uniforme, con l'autorizzazione del Re.

Quindi violazione di legge non c'è.

Riguardo alla persona cui ha alluso l'onorevole Imbriani, non c'è altro da dire se non che egli ha avuto quel grado, come ufficiale di complemento; che non figura nei quadri dell'esercito; che non piglia stipendio; che, quindi, non lede alcun diritto della ufficialità dell'esercito.

Questa è la risposta che posso dare all'onorevole Imbriani (*Bene! Bravo! — Applausi.*)

Presidente. Ora, onorevole Imbriani, le do facoltà di svolgere la seconda interrogazione.

Imbriani. Quale? (*Uarità.*)

Presidente. Quella relativa alle spese delle provincie di Lecce e di Bari.

Imbriani. Premetto che il capo dello Stato, egli stesso, aveva espresso il desiderio che non si fosse speso un centesimo pel suo viaggio; che non fossero stati aggravati i bilanci nè delle provincie, nè dei comuni, in questi momenti di crisi così dolorosa. Premesso ciò, e resa giustizia a chi spetta, la mia interrogazione è spoglia di ogni senso ostile a quell'indirizzo. Ciò che realmente mi meraviglia, è di vedere che in cerimonie che si fanno (come la stampa locale afferma) evidentemente per iscopo elettorale, o perchè alcun presidente di Consiglio provinciale o alcun sindaco vuole qualche commenda od altra onorificenza, (*Ooh! ooh!*) si mettano a contribuzione i denari dei cittadini. Ecco. Solamente per mobili ordinati ad una ditta di Napoli, la città di Lecce spende 65,000 lire. Per mobili; per pochi giorni che passerà il capo dello Stato in Lecce, si spendono 65,000 lire! Si aggiunga che la Giunta ha ordinato già questa spesa, senza interrogare il Consiglio.

Ho qui la discussione consigliare da cui risulta che parecchi consiglieri si sono opposti alle spese già disposte, quindi è stata lesa doppiamente la legge; e mi pare che proprio l'autorità tutoria, rappresentata dal prefetto, abbia tutto il diritto, anzi il dovere di ordinare a questi corpi morali, i quali così malamente abusano del loro ufficio amministrando così male il denaro dei contribuenti, contro la volontà stessa espressa dal Capo dello Stato; di ordinare, dico, la radiazione della spesa, affinchè non si vengano ad aggravare maggiormente le esauste finanze di queste provincie e di questi comuni, con spese le quali si risolvono poi in altrettanti centesimi addizionali, ed in uno scorticamento raddoppiato dei contribuenti.

Ecco la mia interrogazione.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Quando alcuni mesi addietro il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale di Lecce, desiderosi di avere il nostro Sovrano in quella città, chiesero che ciò fosse loro accordato, io spedii loro telegrammi che leggerò alla Camera. Aggiungo che essi chiedevano che intervenisse insieme a S. M. il Re, S. M. la Regina.

Veramente S. M. il Re non ama, anzi rifugge da feste dispendiose; l'ha detto e lo ripete continuamente, e continuamente rimprovera coloro i quali non ottemperano alla sua volontà.

Dunque io telegrafai così alle premure che mi venivano fatte:

« Nulla è stabilito circa la visita delle Loro Maestà il Re e la Regina a Lecce.

« I nostri Sovrani rifuggono da feste, e non vogliono che i municipi spendano danaro, che credono meglio impiegato a beneficio degli operai invalidi o privi di lavoro. » (*Approvazioni*).

Venne una Commissione a Roma; ed a questa Commissione S. M. il Re disse lo stesso per parte sua; ed io ripetei, quando a me si presentò, che il solo piacere che potevano fare a sua S. M. il Re, che consentiva ad intervenire a Lecce, era di non fare feste e spese inutili.

Quei di Bari allora, sapendo che era stabilito il viaggio di S. M. chiesero anch'essi che il Re passasse da Bari, ed io subito telegrafai:

« S. M. il Re rifugge da ogni festa ufficiale e m'incarica dirle (il telegramma era indirizzato al prefetto), che voglia avvisare codesto signor sindaco di non permettersi alcuna spesa nel caso che l'Augusto Sovrano, recandosi a Lecce, debba passare da codesta città.

« Del resto, a manifestare la devozione di codeste popolazioni verso il Re, non è necessario erogare il danaro municipale in un solenne ricevimento, e giungerebbero più grati al cuore reale atti di beneficenza verso i poveri del comune. »

È venuta una Commissione della quale facevano parte il sindaco di Bari, ed il presidente del Consiglio provinciale, ed a loro l'altro ieri furono ripetute le stesse cose e fu detto che, qualunque spesa facessero, anzichè riuscire gradita, sarebbe rincresciuta al Re.

Se l'onorevole deputato Imbriani conoscesse la legge comunale e provinciale...

Imbriani. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. ...in vigore, avrebbe saputo che, quando la Giunta municipale e la Deputazione provinciale fanno spese che i Consigli non abbiano approvate prima, quelle spese vanno a loro carico.

Quindi se realmente, come l'onorevole Imbriani dice, spese furono stabilite, pagheranno la Giunta e la Deputazione provinciale. (*Benissimo! — Illirità*).

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Imbriani. Aveva domandato di parlare... per fatto personale.

Presidente. Accenni il suo fatto personale.

Imbriani. Poichè il signor ministro crede poter

dar-mi ogni tanto delle lezioni, dicendo « se io conoscessi o non conoscessi la legge » gli risponderò che può farne proprio a meno, poichè io credo di studiare le leggi scritte del paese, come qualunque altro cittadino, e di conoscerle come è mio debito. Non conoscerò dei regolamenti, non conoscerò delle formalità, ma in quanto alle leggi ed alla loro sostanza credo di conoscerle.

Non spero punto che venga radiata nessuna delle spese che la Giunta comunale di Lecce ha dato facoltà al sindaco di disporre, nè di quelle che il sindaco di Bari è stato autorizzato a fare dal Consiglio.

Presidente. Onorevole Imbriani, ora non siamo più nel fatto personale.

Imbriani. Finisco subito, vuol dire che tutto ciò non sarà che un po' di peronospera di più, come quella che va allietando quelle campagne. (*Mormorio*).

Presidente. Ha facoltà di parlare per un fatto personale l'onorevole Petroni. Accenni al fatto personale.

Petroni. Mi è parso che l'oratore abbia accennato alle spese che fa la città di Bari. Posso attestare, lo affermo sulla mia parola, che nella città di Bari non si faranno spese di alcuna maniera. Ciò mi venne assicurato dal sindaco.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale.

Imbriani. Io ho detto che il Consiglio comunale ha dato facoltà al sindaco di fare queste spese, se poi non le farà tanto meglio.

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera ricorderà che, parlando di Lecce, l'onorevole Imbriani disse che le spese erano state fatte senza che il Consiglio le avesse votate.

Imbriani. Per Lecce.

Crispi, presidente del Consiglio. Dunque dovetti rispondergli che per la legge comunale e provinciale, e sono lieto che l'onorevole Imbriani la conosca, se la Giunta ha fatto questa spesa senza preventiva autorizzazione del Consiglio, essa ne risponderà e pagherà.

Imbriani. Mi rallegro, se la farà pagare.

Crispi, presidente del Consiglio. Non sarò io, saranno i cittadini; si può esercitare anche l'azione popolare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per isvolgere l'altra sua interrogazione.

Imbriani. La mia interrogazione è sulla condotta del prefetto di Napoli che io non esito a chiamare mala condotta. (*Mormorio*).

Presidente. Onorevole Imbriani, è una parola

per lo meno poco conveniente, oltrechè non è parlamentare.

Imbriani. Dirò adunque cattiva, scorretta, sarà più parlamentare, ma significherà lo stesso. Io posso, credo, parlare di questa questione senza tema che le mie parole possano essere attribuite a nessuno scopo personale o di parte. Non ho mai aspirato nè aspirerò mai a nessun posto amministrativo nella città o nella provincia di Napoli. Sono ormai 18 mesi che pesa sul capo del Consiglio provinciale di Napoli una accusa immane, indeterminata, che colpisce tutti e nessuno; ma infine poichè c'è stata una inchiesta, i consiglieri provinciali di Napoli hanno diritto di sapere, chi tocca, chi colpisce questa inchiesta; e di non esser coinvolti tutti in questa accusa strana, mentre il Governo tiene in mano questa spada di Damocle minacciosa verso tutti; e che forse finirà per non colpire coloro che s'inclinano al Governo.

Intanto che cosa fa il prefetto di Napoli? Il prefetto di Napoli, in opposizione a quella politica della quale tanto si vanta il presidente del Consiglio, (e veramente è il lato buono della sua politica), ed è politica anticlericale; il prefetto di Napoli si avvicina di molto, cerca di chiamare a sè dei clericali: trasforma la prefettura in una agenzia elettorale.

Ecco quel che fa il prefetto di Napoli, fa il gendarme, per dire la parola nuda, cruda come la sento; ed intanto questa moralità invocata, questa onestà invocata, viene essa applicata? Ohibò! Se prima si davano appalti a tre o quattro per volta (notino che io non difendo nessuno, non scuso nessuno perchè non sono mai entrato in cose amministrative, non ci ho mai preso alcuna parte; non sono per questo o per quello) se si davano prima appalti a tre o quattro per volta adesso se ne danno a trenta o quaranta di fila, a trattative private.

Non parlerò delle Opere pie, nelle quali è un miscuglio di nepoti, di cugini, di zii; insomma tutte le cose distribuite in famiglia!

Aggiungo un'altra cosa, un atto sconvenientissimo che desidero portare qui in Parlamento, un atto proprio del prefetto di Napoli.

Egli parlando di questa lega così detta degli onesti (e si sono qualificati onesti da loro; non discuto della loro onestà, ma il qualificarsi da sè non è certo una raccomandazione quando ci sono in appoggio delle grosse banche le quali aiutano questa onestà elettorale) diceva di volere nelle Opere pie persone oneste di tutti i partiti, e fece dei nomi, fece il nome di un giovane veramente onesto, altamente onesto, di un cuore

magnanimo, se ancora palpitano cuori magnanimi sulla terra, di Antonio Gaetani di Laurenzana.

Un bel giorno questo amico nostro viene pregato di accettare un posto di governatore degli Incurabili; un posto gratuito naturalmente. Egli modestissimo, mal confidando nelle sue forze, disse che ci avrebbe pensato; avrebbe voluto vedere se le sue attitudini glielo permettevano.

Si annunciò in diversi giornali questa nomina e la si comunicò a questo egregio giovane e lo si invitò ad andare a prendere possesso dell'ufficio. Egli per cortesia si recò agli Incurabili per vedere se realmente quell'ufficio rispondesse alle sue attitudini, e se poteva disimpegnarlo. Il giorno dopo una noticina in un giornale diceva che era stato un *pio desiderio*. Insomma il decreto che c'era, non esisteva più. Ora tutto questo perchè? Perchè c'erano state altre influenze, di quelle che poc'anzi ho indicato, e queste altre influenze impedivano che al giovane radicale si desse quest'ufficio, che egli accettava facendo un sacrificio, di cui avrebbero dovuto ringraziarlo cinquanta volte, non una.

È l'odio ai radicali che si va sviluppando; ma non è soltanto l'odio ai radicali, è tutto un sistema il quale fa sì che il nuovo prefetto di Napoli non comprende i bisogni del paese; e non conoscendoli e circondandosi di quegli elementi che a lui più convengono amministra malamente la provincia.

Io domando al ministro dell'interno se egli creda di dover por termine a questo stato di cose, principalmente pubblicando quella famosa inchiesta sul Consiglio provinciale, nel quale poi c'è tanta onesta gente, che ha il diritto di alzare la testa e di dire: noi non vogliamo restare sotto il peso di questa accusa.

Se ci sono dei rei, questi rei vengano colpiti, vengano denunciati al paese; ma non si faccia durare questo equivoco, specialmente per servirsene per mene elettorali. (Bravo! Bene! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha facoltà di parlare. (*Segni d'attenzione*).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La Camera comprenderà che il Ministero non può seguire l'onorevole preopinante in un campo aereo, e, direi, tutto ipotetico.

Conoscete, voi che sedete da molto tempo in questa Camera, chi sia Giovanni Codronchi.

Lo nomino appunto perchè l'avete visto per parecchie Legislature fare il debito suo in Parlamento, ed in tutte le questioni più gravi pren-

dere parte interessante; lo nomino perchè nessuno di voi potrà supporre che il conte Codronchi sia un clericale.

L'accusa di allearsi coi clericali in quella città se la dirigono gli uni agli altri; aspettiamo il giorno delle elezioni, e vedremo i clericali da qual parte saranno.

Quanto alle accuse vaghe io debbo respingerle, perchè l'onestà del prefetto di Napoli non si può mettere in discussione, e perchè gli atti ed i fatti sono abbastanza pubblici..

Imbriani. Chiedo di parlare.

Crispi presidente del Consiglio, ministro dell'interno... perchè ogni uomo imparziale non debba dubitarne.

Quanto alla inchiesta, essa è sotto i torchi e fra giorni tutti la leggeranno.

Del resto, non è necessario ricorrere all'inchiesta per conoscere le cose di Napoli. Per otto esercizi finanziari i conti andarono così male e con tali ritardi e con tali danni della provincia napoletana, che non era necessaria neanche l'inchiesta. Furono iniziati i giudizi ed il Consiglio di prefettura, che giudicò, non fece se non che confermare quello che nell'inchiesta l'ispettore mandato dal Governo aveva constatato. Si tratta di parecchi milioni dei quali non fu legittimato l'impiego. Il primo giudizio fu iniziato contro gli eredi del cassiere, il quale sventuratamente era morto.

Contro le sentenze del Consiglio di prefettura nulla è stato *obbiettato*, affinchè queste possano essere revocate. Quindi siamo sul terreno della giustizia e non abbiamo nulla da rimproverarci.

Credo che la Camera non abbia bisogno di sentire altro su questo argomento.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa intende di parlare l'onorevole Imbriani?

Imbriani. Per fatto personale.

Presidente. Qual'è il suo fatto personale?

Imbriani. Mi sono state attribuite parole che io non ho detto.

Presidente. Vuol forse parlare perchè l'onorevole presidente del Consiglio ha detto che non poteva essere posta in discussione l'onestà e la reputazione del prefetto di Napoli? Io spero che Ella si associerà alla stessa dichiarazione.

Imbriani. Mi permetta, signor presidente, io non mi associo perchè penso col cervello mio e non con quello degli altri.

Io non difendo, io non accuso alcuno. Questo semplicemente è quel che ho detto. Non ho difeso alcuno perchè non conosco nulla proprio della amministrazione della provincia, nè so quanto

hanno operato. So soltanto che da 18 mesi sta sotto i torchi questa famosa inchiesta e che è stata promessa in questa Camera una soluzione giudiziaria che non giunge mai. Io ho soltanto parlato del prefetto come amministratore e come uomo politico, e difatti si risente troppo della politica, si risente troppo di esser venuto dai banchi della Camera legislativa alla prefettura.

Presidente. Ella non ha potuto intendere di fare insinuazioni che potessero essere in alcun modo offensive alla rettitudine dell'onorevole Codronchi.

Imbriani. Mi permetta, onorevole presidente! Lei mi conosce e mi conoscono i miei colleghi tutti in Parlamento. Non faccio mai insinuazioni. Dico sempre faccia a faccia tutto, e quindi l'insinuazione non era possibile. Quello che doveva dire riguardo al prefetto di Napoli l'ho detto qui, e lo direi anche a lui.

Il signor ministro non ha risposto a dovere, non ha risposto, per esempio, all'ultimo fatto che io ho indicato e che faceva parte proprio integrale della mia interrogazione; giustificava le parole *mala condotta* di cui mi ero servito.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Quando ieri l'onorevole ministro degli esteri, presidente del Consiglio, mi ha fatto l'onore di rispondermi intorno allo svolgimento dell'interpellanza da me presentata, un curioso equivoco, dirò meglio, una confusione di giorni nella mia mente, ha fatto sfuggire a me, e credo abbia fatto sfuggire anche ad altri, una probabilità che, pel testo stesso delle parole del ministro e per la sua incontestata lealtà, è evidente che non si è affacciata neppure alla mente sua. E ne è venuta questa contraddizione, che di fronte all'accettazione, fatta in termini così schietti e così leali, dall'onorevole presidente del Consiglio, accettazione della quale io l'ho ringraziato ed alla quale intendeva e intendo, a suo tempo, di corrispondere e nella forma e nel metodo dello svolgimento del tema, e con la perfetta coscienza della delicatezza del tema stesso, a cui egli ieri si richiama, di fronte a questa accettazione così schietta e precisa, si affaccia la probabilità che per il giorno proposto dal ministro e da me lealmente con pari fiducia accettato, la Camera possa aver deliberato di ritenere compiuti i suoi lavori. Ripeto, io devo assolutamente escludere che

questa eventualità si sia in quel momento affacciata alla mente dell'onorevole ministro, perchè tutti sappiamo che il ministro, capo del Governo, quando crede, per altri motivi, di non accettare un'interpellanza qualsiasi, ha tutti i modi di farlo con quella franchezza che è richiesta dall'altezza dell'ufficio che copre, dal rispetto all'Assemblea e anche dal rispetto personale al deputato che è qui per compiere un dovere.

Dunque rimane escluso, per parte mia, anche il sospetto che il ministro abbia in quel momento pensato a quella probabilità.

Resta soltanto il desiderio di togliere questa contraddizione; e il desiderio di toglierla è anche dettato a me da un sentimento di rispetto all'Assemblea e dall'aver io apprezzato la lealtà con cui l'onorevole ministro ha voluto ieri cortesemente accettare la mia interpellanza.

Quindi io, pure accettando che possa tenersi fermo, a cose ordinarie, il termine indicatomi cortesemente dall'onorevole ministro, mi limito a rivolgere a lui una preghiera, cioè, che mi indichi il modo onde questa contraddizione possa esser tolta, ed io sia mantenuto nell'esercizio di quel diritto che egli cortesemente ieri ha riconosciuto.

Me ne rimetto a lui, sia che egli intenda di indicarmi un termine più vicino, sia che voglia trovare un altro modo, o fare un'altra proposta che corrisponda a questo mio desiderio.

Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella ha presentato una domanda di interpellanza, e l'onorevole presidente del Consiglio aveva proposto che lo svolgimento di essa avesse luogo martedì. Ora Ella fa rilevare la probabilità che la Camera abbia prima di martedì posto termine ai suoi lavori.

Cavallotti. Rivolgo la preghiera all'onorevole presidente del Consiglio...

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'interpellanza dell'onorevole Cavallotti non può limitarsi ad un semplice dialogo. Egli la svolgerà, io risponderò...

Cavallotti. Io non voglio far chiacchiere!

Crispi, presidente del Consiglio poscia egli farà la sua replica, e naturalmente, non essendo contento, perchè non posso lusingarmi che si contenti della mia risposta, ei proporrà una mozione....

Cavallotti. Oh, no!

Crispi, presidente del Consiglio ... che il Parlamento dovrà discutere. Dopo ciò dovrebbe fia-

sarsi un giorno nel quale un'ampia discussione potesse farsi. Noi abbiamo qui nell'ordine del giorno dodici leggi da discutere.

Non vorrà certo l'onorevole Cavallotti interrompere la discussione e la votazione di queste leggi, giusto nel momento in cui ci avviciniamo al termine dei nostri lavori.

Ciò posto, quando io dissi martedì, dissi il giorno nel quale regolarmente la sua interpellanza potrebbe svolgersi. Si assicuri che io non mancherò e non mancheranno i deputati di essere al loro posto, imperocchè prima di martedì è impossibile che l'ordine del giorno sia esaurito. (*Mormorio, commenti*).

Cavallotti. Prendo atto delle parole del presidente del Consiglio e aspetterò martedì. (*Viva ilarità*).

Sprovieri. Io proporrei che la seduta domani cominciasse al tocco. (*Oh! oh! — Rumori*).

Cavallotti. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavallotti. Pregherei il collega Sprovieri di volerli spiegare la ragione per cui proprio domani vuole cambiare l'orario consueto. Se ci fosse urgenza capirei, ma dopo le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio, non capisco perchè proprio domani debba farsi questa mutazione e non lasciarci il tempo di digerire la colazione.

Sprovieri. Io non voglio far fare a lei una cattiva digestione. (*Si ride*). Io ho fatto questa proposta da me, e lo assicuro che nessuno me l'ha suggerita. Ho creduto di farla, perchè vi sono tante leggi nell'ordine del giorno, e tra l'altre quella sulle Opere pie (*Si ride*), per cui è necessario affrettarsi. Se a lei non piace voti contro; a me non farà nè caldo nè freddo.

Presidente. Io invece proporrei che essendo state distribuite le relazioni sui disegni di legge: modificazioni ad articoli della legge comunale e provinciale; piano regolatore della città di Milano, ed autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere la sovrimposta, questi fossero discussi domani in principio di seduta prima della continuazione delle legge sui fabbricati.

Se non vi sono osservazioni così rimarrà stabilito.

La seduta termina alle 7,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni agli articoli 11 e 289 della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889. (Testo unico) (117)
2. Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno di Milano. (102)
3. Autorizzazione ai comuni di Borgo San Martino, Visone ed altri, ed a qualche frazione di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86, o il limite legale.
4. Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione generale dei redditi sui fabbricati. (108)

Discussione dei disegni di legge:

5. Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 o il limite legale; Rigetto delle domande dei comuni di Teglio e Borgoratto per eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'esercizio 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86. (99-113-127)

6. Costituzione di consorzi fra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali. (94)

7. Sul personale di pubblica sicurezza. (5)

8. Cessione dei regi teatri di Napoli a quel municipio. (17)

9. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (95)

10. Sul servizio telefonico. (10)

11. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (65)

12. Conversione in legge del decreto reale 24 gennaio 1886, n. 3637, (serie 3ª) costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. (75)

13. Sull'avanzamento nel regio esercito. (72)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)